

PRG

VARIANTE GENERALE

Allegato

F

norme tecniche di attuazione

con accoglimento modifiche d'ufficio - D.G.R. n° VII/17068
del 6 aprile 2004

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

ADOZIONE

Delibera consiliare

n° **51** del **20/11/2002**

PUBBLICAZIONE

dal **29/11/2002** al **13/12/2002**

OSSERVAZIONI controdedotte

Delibera consiliare

n° **27** del **26/05/2003**

APPROVAZIONE

Delibera Giunta Regionale

n° **VII/17068** del **06/04/2004**

APPROVAZIONE definitiva

Delibera consiliare

n° **14** del **21/04/2004**

PUBBLICAZIONE B.U.R.L.

n° 24 Serie Inserzioni del **09.06.2004**

PROGETTISTA:

dott. Arch. Alberto Maffeis

Presezzo – Via G. Verdi n. 22/A – tel 035/461528

COLLABORATORI:

arch. Fernando De Francesco

arch. Italo Scaravaggi

giugno 2002 – giugno 2003

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

INDICE

<u>Capo I</u>	Norme generali	07
<u>Art. 1</u>	Contenuto del P.R.G.	07
<u>Art. 2</u>	Applicazione delle N.T.A.	08
<u>Art. 3</u>	Elementi costitutivi ed elaborato del P.R.G.	09
<u>Capo II</u>	Operatività del P.R.G.	10
<u>Art. 4</u>	Operatività del P.R.G.	10
<u>Art. 5</u>	P.A. Piani attuativi	11
<u>Art. 6</u>	C.S. Centro storico	12
<u>Art. 7</u>	P.R. Piani di recupero	13
<u>Art. 8</u>	P.E.E.P Piani di edilizia economica e popolare	15
<u>Art. 9</u>	P.I.P. Piani per insediamenti produttivi	16
<u>Art. 10</u>	Nuclei di antica formazione	17
<u>Art. 11</u>	Atto unilaterale d'obbligo	18
<u>Art. 12</u>	Obbligatorietà di progettazione unitaria	19
<u>Art. 13</u>	Tipologia edilizia	20
<u>Capo III</u>	Opere ed oneri di urbanizzazione	21
<u>Art. 14</u>	Opere di urbanizzazione primaria	21
<u>Art. 15</u>	Opere di urbanizzazione secondaria	22
<u>Art. 16</u>	Opere per lo smaltimento dei rifiuti	23
<u>Art. 17</u>	Aree per attrezzature pubbliche di interesse ed uso pubblico	24
<u>Capo IV</u>	Indici urbanistici e parametri edilizi	25
<u>Art. 18</u>	Definizione degli indici urbanistici e dei parametri edilizi	25
<u>Art. 19</u>	Applicazione degli indici urbanistici densità di fabbricazione	29
<u>Capo V</u>	Infrastrutture viarie e per le comunicazioni Zone di rispetto	30
<u>Art. 20</u>	Tipologia e rispetto stradale	30
<u>Art. 21</u>	Zone di rispetto: cimiteriale, pozzi e sorgenti, elettrodotti, verde di filtro, corsi d'acqua	31
<u>Art. 22</u>	Caratteristiche delle strade private	32
<u>Art. 23</u>	Accessi carrabili ai lotti	33

<u>Capo VI</u>	Azzonamento generale	34
<u>Art. 24</u>	Divisione del territorio comunale in zone	34
<u>Capo VII</u>	Zone ad uso prevalentemente residenziale	35
<u>Art. 25</u>	Destinazione d'uso	35
<u>Art. 26</u>	Zona A Di recupero dei vecchi nuclei	37
<u>Art. 26a</u>	Zona B Residenziale di ristrutturazione	38
<u>Art. 27</u>	Zona B1 Residenziale di completamento e/o sostituzione	40
<u>Art. 28</u>	Zona B2 Residenziale di completamento già oggetto di piano attuativo	41
<u>Art. 29</u>	Zona B3 Giardini privati esistenti o di nuova formazione con o senza preesistenze edilizie	42
<u>Art. 30</u>	Zona B4 Insediamenti esistenti artigianali o industriali non confermati dal P.R.G.	43
<u>Art. 31</u>	Zona C1 Residenziale di nuova edificazione	44
<u>Art. 32</u>	Zona C2 Residenziale di espansione e/o nuovo impianto	45
<u>Capo VIII</u>	Zone ad usi produttivi con destinazione prevalentemente artigianale, industriale, terziaria e commerciale	47
<u>Art. 33</u>	Destinazione d'uso	47
<u>Art. 34</u>	Zona D1 Artigianale di completamento e/o sostituzione e di ristrutturazione	50
<u>Art. 35</u>	Zona D2 Industriale di completamento già oggetto di piano attuativo	51
<u>Art. 36</u>	Zona D3 Lavorazione transitoria inerti di cava	52
<u>Art. 37</u>	Zona D4 Artigianale – industriale di espansione soggetta a piano attuativo	53
<u>Capo IX</u>	Zone ad uso terziario – commerciali	55
<u>Art. 38</u>	Zona D5 Insediamenti terziari commerciali di completamento	55
<u>Art. 39</u>	Zona D6 Insediamenti terziari – commerciali di espansione E/o nuovo impianto	56
<u>Art. 40</u>	Zona D7 Insediamenti ricettivi alberghieri	57
<u>Capo X</u>	Zone ad uso agricolo	58
<u>Art. 41</u>	Zona E	

	Destinazione agricola e insediamenti rurali	58
Art. 41a	Aree agricole di pregio a destinazione agricola e insediamenti rurali	
Capo XI	Aree ed attrezzature ad uso pubblico o di uso ed interesse Pubblico	61
Art. 42	Generalità	61
Art. 43	Aree di parcheggio	62
Art. 44	Aree a verde pubblico o privato e sportivo di uso pubblico	63
Art. 44a	Aree a verde di rispetto ambientale con funzione di connettività	64
Art. 45	Aree per attrezzature scolastiche e collettive	66
Art. 46	Aree a verde vincolato a carattere paesistico e di recupero Ambientale – parco dell’Adda	67
Art. 47	Attrezzature ed impianti tecnologici	68
Art. 48	Aree e attrezzature per la protezione civile	69
Capo XII	Norme speciali e transitorie	70
Art. 49	Studio geologico di supporto al P.R.G.	70
Art. 50	Aree libere	72
Art. 51	Immobili isolati	73
Art. 52	Fabbricati accessori	74
Art. 53	Lotti insufficienti e planimetricamente irregolari	75
Art. 54	Trasposizioni volumetriche	76
Art. 55	Facoltà di deroga	77
Art. 56	Misure di salvaguardia	78
Art. 57	Prevenzione rischio Radon	78
Allegati		
I	Elenco industrie insalubri	79
II	Sinossi delle sezioni stradali	88

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ABBREVIAZIONI E SIMBOLOGIE

P.T.C.	Piano Territoriale di Coordinamento (Parco Adda)
P.T.C.R.	Piano Territoriale di Coordinamento Regionale
P.R.G.	Piano Regolatore Generale
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
R.E.	Regolamento Edilizio
C.E.	Concessione Edilizia
A.E.	Autorizzazione Edilizia
D.I.A.	Denuncia di Inizio Attività Edilizia
P.A.	Piano Attuativo
P.P.	Piano Particolareggiato
P.P.A.	Programma Pluriennale di Attuazione
P.R.	Piano di Recupero
P.Z.	Piano di Zona
P.I.P.	Piano di Insediamenti Produttivi
P.E.E.P.	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.L.	Piano di Lottizzazione
P.P.C.S.	Piano Particolareggiato Centro Storico
P.P.R.A.	Piano Particolareggiato di Recupero Abitativo
P.L.U.	Piano di Lottizzazione d'Ufficio
P.R.A.	Progetto di Recupero Ambientale
L	Legge Nazionale
L.U.	Legge Urbanistica
L.U.I.	Legge Urbanistica Integrata

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ABBREVIAZIONI E SIMBOLOGIE

C.C.	Consiglio Comunale
L.R.	Legge Regionale
L.S.	Legge Sanitaria
D.M.	Decreto Ministeriale
D.I.	Decreto Interministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
R.D.	Regio Decreto
T.U.	Testo Unico
E.R.	Ente Responsabile dei Servizi Sanitari di Zona (ASL)
S.T.	Superficie Territoriale
S.Z.	Superficie Zonale
S.F.	Superficie Fondiaria
S.1.	Superficie per opere di urbanizzazione primaria
S.2.	Superficie per opere di urbanizzazione secondaria
I.T.	Indice di edificazione Territoriale
I.Z.	Indice di edificazione Zonale
I.F.	Indice di edificazione Fondiaria
U.T.	Indice di utilizzazione Territoriale
U.Z.	Indice di utilizzazione Zonale
U.F.	Indice di utilizzazione Fondiaria
S.C.	Superficie Coperta
D.S.	Distanza dalle Strade
D.C.	Distanza dai confini

COMUNE DI SUISIO

Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ABBREVIAZIONI E SIMBOLOGIE

D.F.	Distanza dai Fabbricati
Q	Rapporto massimo di copertura (%)
H max	Altezza massima (ml)
S.L.P.	Superficie Lorda di Pavimento
A.L.	Altezza Lorda
A.T.	Attrezzature ed impianti Tecnologici

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO I - NORME GENERALI

CONTENUTO DEL P.R.G.

Art. **1**

Il P.R.G. definisce il contenuto e la forma dell'assetto territoriale del Comune, ne stabilisce le norme e ne finalizza e programma gli usi, le trasformazioni e gli sviluppi.

In particolare il Piano fissa:

- 1) l'uso del suolo dell'intero territorio comunale;
- 2) la tutela e la valorizzazione dei beni storici, culturali, ambientali e paesistici;
- 3) l'uso e la trasformazione degli immobili pubblici e privati esistenti, nonché la riqualificazione delle aree urbane degradate;
- 4) la caratterizzazione quantitativa, funzionale e spaziale delle aree destinate alla residenza, all'industria, al settore terziario, alle attività culturali, al tempo libero e al turismo, all'agricoltura e ad altre funzioni specifiche;
- 5) la qualificazione e localizzazione delle attrezzature pubbliche;
- 6) i tracciati e le caratteristiche delle reti infrastrutturali per le comunicazioni;
- 7) i principali impianti e servizi tecnologici urbani;
- 8) le prescrizioni per ogni operazione di intervento;
- 9) le norme generali e particolare per l'attuazione del piano stesso.

Le prescrizioni grafiche e tecniche, nonché tutte le altre norme di Piano, dispiegano la loro efficacia verso chiunque ed agiscono sull'intero territorio comunale.

Alle prescrizioni di Piano non sono ammesse deroghe all'infuori che per interventi previsti da specifico riferimento di Legge.

L'arco di previsione è decennale.

Il P.R.G., dovrà essere sottoposto a sistematica verifica di coerenza, sia nei confronti di attendibilità delle previsioni assunte, sia nei confronti dei Piani generali o di settore delle Istituzioni a livello sovracomunale.

Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

APPLICAZIONE DELLE N.T.A.

Art. 2

Ai sensi della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, della Legge Regionale 15 Aprile 1975, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle presenti norme che sono parte costituente del Piano Regolatore Generale.

Ogni normativa prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale si applica automaticamente senza la necessità di ulteriori modifiche od integrazioni alla presente normativa.

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ELEMENTI COSTITUTIVI ED ELABORATI DEL P.R.G.

Art. **3**

Il piano è corredato dei seguenti allegati:

- A RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 - B INQUADRAMENTO PAESISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE
 - B.1 Relazione sulle risorse paesistiche del territorio comunale
 - B.2 Individuazione dei valori paesistici del territorio comunale e del contesto sovracomunale – scala 1:15.000
 - B.3 Valutazione delle risorse paesistiche del territorio comunale e analisi dei processi di crescita ai sensi degli articoli 22 e 24 del P.T.P.R. – scala 1:5.000 attestante la coerenza del P.R.G. con il vigente P.T.P. Regionale;
 - B.4 Individuazione alla scala comunale dei contenuti paesistico ambientali di maggiore dettaglio ai sensi dell'articolo 6.2 del P.T.P.R. – scala 1:5.000 attestante la coerenza del P.R.G. con i contenuti che avrà il P.T.C.P. in coerenza con la D.G.R. 21.12.2001 n° 7/7582 (pag. 260);
 - B.5 Stato attuale dei vecchi nuclei elaborato documentante la consistenza storica, architettonica e di memoria locale dei vecchi nuclei attuali anche con estratti mappa;
 - C STATO ATTUALE DEL TERRITORIO
 - C.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON SINTESI DELLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNI CONFINANTI – scala 1:10.000
 - C.2 VINCOLI E PERIMETRI DI RIFERIMENTO – scala 1:5.000
 - C.3 ANALISI STATO DI FATTO DEL TERRITORIO:
Destinazione d'uso – tipologie edilizie – standard – scala 1:5.000
 - D ZONA "A" DI RECUPERO DEI VECCHI NUCLEI
Zonizzazione in scala 1:1.000 e Norme Tecniche
 - E.1 AZZONAMENTO E VIABILITA' – scala 1:2.000
 - E.2 AZZONAMENTO E VIABILITA' CON SOVRAPPOSTI GLI ESITI DELLA PERIZIA GEOLOGICA – scala 1:5.000
 - E.3 CALCOLO SUPERFICI – INDIVIDUAZIONE AREE – scala 1:2.000
 - F NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
 - G CAPACITA' INSEDIATIVA
 - H PIANO DEI SERVIZI
- STUDIO GEOLOGICO*

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO II - OPERATIVITÀ DEL P..R.G.

OPERATIVITÀ DEL P.R.G.

Art. 4

Il P.R.G. opera mediante i seguenti strumenti:

1. Vincoli territoriali
2. Prescrizioni specifiche per le aree a varia destinazione d'uso e per le infrastrutture
3. Norme per l'attuazione del Piano
4. Programma pluriennale di attuazione di cui all'Art. 13 della Legge 28.1.1977 n.10, all'Art. 6 della Legge 25.3.1982 n. 94, ed alla Legge Regionale 12.3.1984 n. 15 e Legge Regionale 30.7.1986 n. 31
5. Piani Particolareggiati (P.P.) di cui agli Art. 13 e seguenti della Legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni
6. Piani di Lottizzazione (P.L.) convenzionata
7. Piani di Recupero (P.R.) di cui agli Artt. 27, 28, 29, e successivi della Legge 5 Agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni
8. Piani di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) di cui alla Legge 18 Aprile 1962, n.167 e successive modificazioni ed integrazioni
9. Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all'Art. 27 della Legge 22 Ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni
10. Piani di Comparto Edificatorio (P.C.E.) di cui all'Art. 23 della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150
11. Concessione Edilizia (C.E.) di cui alla Legge 28 Gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni
12. Autorizzazione Edilizia (A.E.) di cui agli Artt. 31.b - 31.c, e 48 della Legge 457/78, all'Art. 7 Legge 25 Marzo 1982, n. 94, all'Art. 5 Legge 29 Maggio 1982, n. 308.
13. Dichiarazione di Inizio di Attività edilizia (D.I.A.) Art. 2 Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

P.A. - PIANI ATTUATIVI

Art. 5

Sono subordinati alla preventiva approvazione di un piano gli interventi interessanti le zone omogenee individuate e delimitate con apposito contrassegno nelle tavole grafiche di P.R.G., nonché previsti dalle presenti norme tecniche e dalla legislazione vigente in materia.

Ciascun piano attuativo dovrà essere esteso ad almeno ogni unità minima di intervento, individuata dalle tavole grafiche con apposita delimitazione.

Tale prescrizione obbliga alla progettazione unitaria di complessi anche se la loro realizzazione avviene nel tempo per successivi lotti. Pertanto il P.A. dovrà contenere, oltre alle previsioni planivolumetriche, una serie di indicazioni per uniformare i caratteri costruttivi e i materiali all'ambiente.

L'approvazione dei P.A. è assoggettata alle procedure indicate dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

L'approvazione dei P.A. comporta la stipula di una convenzione nella quale è da prevedersi la cessione gratuita al Comune delle aree a destinazione pubblica previste all'interno dell'ambito di Piano individuato dal P.R.G.

Nei P.A. dovranno essere sempre effettivamente previste le aree a standard per parcheggi, nei minimi di legge.

Per quanto riguarda le aree a standard per attrezzature scolastiche, verde e collettive, se non espressamente indicate dal P.R.G., e solo nel caso di mancanza o carenza di tali aree a destinazione pubblica, e comunque per comprovate esigenze valutate, dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, queste potranno essere monetizzate.

È obbligatorio il parere dell'Ente Responsabile di Zona (A.S.L.) sui Piani Attuativi ai sensi dell'Art. 24 L.R. 39/80.

Per quanto attiene gli impianti elettrici, i lottizzanti devono attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria, dalla Circolare Ministero LL.PP. Dir. Gen. Urb. Del 13/01/1970 n. 227. In particolare, devono esibire all'Amministrazione Comunale, all'atto della stipula della convenzione, una dichiarazione dell'Ente erogatore, che attesti l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione degli impianti della rete di distribuzione dell'energia elettrica e delle eventuali cabine di trasformazione.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

C.S. - CENTRO STORICO

Art. 6

Nell'individuare e perimetrare il centro storico e i nuclei di interesse storico, artistico e ambientale, si è tenuto conto della cartografia di prima levatura dell'Istituto Geografico Militare Italiano (Allegato III).

Sono state verificate le condizioni degli insediamenti sotto il profilo igienico-sanitario, lo stato di conservazione edilizia, la carenza architettonica e ambientale con il contesto urbano e le destinazioni d'uso con interessamento sotto l'aspetto storico, artistico ed ambientale (Allegati I – II), promuovendo azioni utili a favorire sia il restauro che la migliore fruibilità.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

P.R. - PIANI DI RECUPERO

Art. 7

Il P.R.G. individua le zone di recupero ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conversione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

Nell'ambito delle aree di recupero, il P.R.G. individua gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, e le aree per i quali il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato alla formazione di Piani di Recupero di cui al presente articolo.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al Piano di Recupero e comunque non compresi in questi e fino ad approvazione dello stesso, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le specifiche previsioni di zona omogenea individuata dal presente P.R.G..

I Piani di Recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree interessate, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I Piani di Recupero sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono controdedotte le osservazioni presentate al Piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'Art. 59 della Legge 10 Febbraio 1953 n. 62.

Ove la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun Piano di Recupero, entro tre anni dall'approvazione del P.R.G. ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto.

I tale caso, sono consentiti gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le specifiche previsioni di zona omogenea individuata dal presente P.R.G..

Per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano ai Piani di Recupero le disposizioni previste agli articoli 27 e 28 della Legge 457/78 e quelle previste per i Piani Particolareggiati dalla vigente legislazione urbanistica.

Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle Leggi 1 Giugno 1939 n. 1089, e 29 Giugno 1939 n. 1497, e successive modifiche ed integrazioni, qualora operanti.

In sede di formazione dei Piani di Recupero vengono definiti gli standards urbanistici di cui all'Art. 22 della Legge Regionale 15 Aprile 1975, n. 51, relativi sia alle aree appositamente contrassegnate nelle tavole allegate al P.R.G., sia a quelle aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico necessarie a soddisfare le dotazioni minime di legge. In mancanza di area da cedere a standard sarà possibile ricorrere alla monetizzazione.

I Piani di Recupero devono contenere i seguenti elaborati (Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/30267 del 25 luglio 1997):

1. Stralcio del vigente programma pluriennale di attuazione interessante la zona oggetto dell'intervento nel caso in cui si tratti di comuni dotati di P.P.A;

2. Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del piano attuativo nonché da schede di rilevamento degli edifici compresi nel piano;
3. Stralcio dell'azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l'individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione;
4. Estratto catastale con l'indicazione degli immobili e delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà;
5. Planimetria quotata dello stato di fatto dell'area e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500;
6. Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche, almeno in scala 1:500, estesi all'edificio in diretta relazione con l'ambito del piano attuativo;
7. Progetto urbanistico-architettonico definito nelle componenti tipologiche e di destinazione d'uso, nelle masse e nelle altezze delle costruzioni; il progetto dovrà contenere altresì le indicazioni relative agli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico o di uso pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia;
8. Profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500;
9. Relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;
10. Nel caso di piano di recupero di iniziativa privata deve essere allegato lo schema di convenzione con i contenuti di cui all'art. 28 della legge 1150/42 e successive modifiche.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

P.E.E.P. - PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Art. **8**

L'Amministrazione Comunale, può procedere con deliberazione del Consiglio Comunale, alla formazione di un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), nonché alle opere e alle aree di standard pubblico, in base alla Legge 18 Aprile 1962, n. 167, e Legge 22 Ottobre 1971 n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

P.I.P. - PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. **9**

L'Amministrazione Comunale può procedere con deliberazione del Consiglio comunale alla formazione di un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (P.I.P.), sulla base dell'Art. 27 della Legge 22 Ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Leggi Regionali in materia urbanistica.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Art. 10

Il P.R.G. individua comparti appartenenti ai nuclei di antica formazione, PIAZZA AMATA, SUISIO e CASTELLETTO, che nel loro insieme costituiscono la zona omogenea "A", coincidente con la zona di recupero di cui all'art. 27 – Legge 5 Agosto 1978, n° 457, all'interno della quale sono individuati con apposito segno grafico, gli ambiti assoggettati o da assoggettare a piano di recupero (P.R.).

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Art. **11**

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, partecipa agli oneri ad essa relativi, e la esecuzione delle opere, è soggetta a Concessione da parte del Comune nel rispetto delle Leggi vigenti in materia.

Il rilascio della **Concessione Edilizia** è subordinato, mediante atto unilaterale d'obbligo, alla assunzione da parte del richiedente, dell'impegno di asservimento di un'area di pertinenza unitaria e senza soluzioni di contiguità, di superficie corrispondente alla misura richiesta dall'entità dell'intervento sulla base degli indici di edificabilità ammessi.

La suddetta impegnativa dovrà essere trascritta e registrata.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

OBBLIGATORIETÀ DI PROGETTAZIONE UNITARIA

Art. 12

Al fine di conseguire un risultato architettonico e ambientale di pregio, è facoltà del responsabile del procedimento, previo il parere favorevole della Commissione Edilizia, prescrivere l'obbligo di progettazione unitaria di un complesso edilizio ed urbanistico, anche se la sua realizzazione potrà avvenire nel tempo e per lotti o porzioni di intervento.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

TIPOLOGIA EDILIZIA

Art. 13

Le tipologie ammesse nelle zone residenziali di completamento e di sostituzione sono quelle della costruzione "aperta" attuata, di norma con edifici isolati, o con edifici a blocco lineare continuo.

Nelle zone di espansione residenziale sono ammesse, di norma, tutte le correnti tipologiche edilizie, dalla casa singola, a schiera, ai blocchi lineari e non, alle torri, agli edifici a gradoni ed a corte, con le varie aggregazioni possibili, che saranno definite dai P.A. o, in loro sostituzione, dai piani di Lottizzazione Convenzionata.

Nelle zone di completamento e di sostituzione è ammessa l'edificazione sia per lotti singoli che aggregati.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO III - OPERE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Art. **14**

Per urbanizzazione primaria si intende l'insieme delle opere, servizi tecnologici e relative aree atti a rendere edificabile un'area.

Sono definite opere di urbanizzazione primaria quelle specificate dall'Art. 4 della Legge 29 Settembre 1964 n. 47 e dalle tabelle relative alla deliberazione del Consiglio Regionale n. II/557 del 28 Luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente:

- a. strade veicolari e pedonali
- b. spazi di sosta e parcheggi
- c. rete fognaria
- d. impianti di depurazione e smaltimento
- e. rete idrica
- f. rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dei telefoni
- g. pubblica illuminazione
- h. spazi di verde elementare attrezzato

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Art. 15

Per opere di urbanizzazione secondaria si intende quell'insieme di servizi ed attrezzature che costituiscono i requisiti necessari alla vita civile, pubblica collettiva della comunità. Sono definite opere di urbanizzazione secondaria quelle specificate dall'Art. 44 della Legge 22 Ottobre 1971, n. 865 e dalle tabelle relative alla deliberazione del Consiglio Regionale n. II/557 del 28 Luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente:

- a. asili nido e scuole materne
- b. scuole dell'obbligo
- c. mercati pubblici
- d. delegazioni comunali
- e. chiese ed altri edifici per servizi religiosi
- f. impianti sportivi pubblici o ad uso pubblico
- g. servizi civici e centri sociali ed attrezzature culturali, sanitarie e assistenziali
- h. verde pubblico o ad uso pubblico
- i) aree attrezzate a parcheggio di uso pubblico.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

OPERE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 16

Per opere per lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, s'intende l'insieme di servizi e di attrezzature di cui devono disporre gli insediamenti industriali e artigianali per la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE ED USO PUBBLICO

Art. 17

A norma dell'Art. 7 della legge regionale 15 Gennaio 2001, n. 1, sono subordinati ad assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, in base all'entità dell'insediamento sulla base dei seguenti minimi previsti dal P.R.G.:

- a) Per tutte le zone residenziali, per ogni abitante insediato o da insediare (attribuendo mediamente ad ogni abitante il volume convenzionale di mc 150) una dotazione minima di mq 26,50 o secondo quanto previsto dal P.R.G. e riportato nelle tavole e/o allegati di progetto.
- b) Per gli insediamenti produttivi a carattere industriale o artigianale, la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi insediamenti, è stabilita nella misura del dieci per cento della superficie lorda di pavimento, destinato a tale attività.
- c) Per gli insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri e terziari, la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi insediamenti, è stabilita nella misura del cento per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti nelle zone C e D e del settantacinque per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti nelle zone A e B; di tale aree almeno la metà deve, di norma, essere destinata a parcheggio di uso pubblico, anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo.
- d) La dotazione minima di cui alla precedente lettera c), è elevata al duecento per cento per le grandi strutture di vendita secondo i disposti dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 23 Luglio 1999, n. 14.
- e) Con riferimento alle zone omogenee A e B di cui al decreto interministeriale 1444/1968, la dotazione minima obbligatoria di spazi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, da reperirsi nei piani attuativi, caratterizzati dalla presenza di funzioni residenziali, direzionali, alberghiere, terziarie, commerciali concernenti esercizi di vicinato, può essere pari al settantacinque per cento della superficie lorda di pavimento complessivo, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera d) per le funzioni commerciali ivi considerate.

Le attrezzature computabili ai fini degli standards di cui ai precedenti commi, sono soltanto quelle delle quali sia prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o l'assoggettamento a servitù di uso pubblico.

Il P.R.G. individua inoltre la localizzazione di impianti ed attrezzature tecnologiche

Nel caso sia necessario provvedere alla localizzazione di non previsti impianti tecnologici di livello urbano o locale e/o comprensoriale (comprese le aree ove collocare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti), l'Amministrazione Comunale ne potrà individuare la ubicazione e procedere o autorizzarne la realizzazione avvalendosi delle leggi vigenti in materia di pubblica utilità.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO IV – INDICI URBANISTICI E PARAMETRI EDILIZI

DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI E DEI PARAMETRI EDILIZI

Art. **18**

Gli indici urbanistici ed edilizi utilizzati nelle presenti norme sono definiti come segue:

1) S.T. = Superficie territoriale (mq)

Per superficie territoriale su cui si applica l'indice territoriale I.T., s'intende la superficie complessiva sulla quale una operazione di intervento agisce; essa è comprensiva delle aree edificabili, di quelle per le attrezzature, delle zone verdi pubbliche e private, delle strade e parcheggi pubblici e privati, nonché delle fasce verdi di rispetto.

2) S.Z. = Superficie zonale (mq)

Per superficie zonale su cui si applica l'indice di fabbricabilità zonale I.Z., s'intende la superficie totale di un'area campeggiata nelle tavole di piano da segno grafico uniforme, comprendente le fasce verdi di rispetto, le aree per urbanizzazione primarie e secondarie, con esclusione delle aree per strade veicolari e pedonali previste in azionamento.

3) S.F. = Superficie fondiaria (mq)

Per superficie fondiaria, su cui si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria I.F., si intende la superficie del lotto edificabile al netto delle strade e degli spazi pubblici esistenti o di progetto, nonché delle fasce di rispetto appositamente contrassegnate nelle tavole grafiche di P.R.G.

4) S.1. = Superficie per opere di urbanizzazione primaria (mq)

Comprende le aree di cui all'Art. 14 delle presenti norme

5) S.2. = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (mq)

Comprende le aree di cui all'Art. 15 delle presenti norme

6) I.T., I.Z., I.F. = Indice di edificazione territoriale, zonale o fondiaria

La quota di volume costruibile per mq di S.T., S.Z., o S.F.

7) S.C. = Superficie coperta (mq):

Area risultante dalla proiezione ortogonale sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo, i porticati, le logge e le verande.

Sono esclusi dal computo dell'area coperta:

1. i balconi e le gronde con sporgenza uguale o minore di m 1,50, e le logge con arretramento dal fronte di facciata uguale o minore a m 1.00;
2. le pensiline aperte che costituiscono copertura degli accessi degli edifici se non superano un piano di altezza e 1/10 della superficie coperta dell'edificio principale per il quale la pensilina è di pertinenza a condizione che l'aggetto non sia superiore a m. 2.00 e distanza dal confine non inferiore a m. 3,00;
3. le piscine e le vasche coperte o a cielo aperto, comunque interrate;
4. le aie e le concimaie;
5. i piani di caricamento (ribalte) per le attività produttive.

Per gli elementi a sbalzo (balconi, gronde), con aggetto superiore a m 1,50 e per le logge con arretramento dal filo di facciata superiore a m 1.00, la superficie coperta da considerare verrà calcolata considerando l'aggetto e/o l'arretramento nella misura reale effettiva.

7a) S.S.D. = SUPERFICIE SCOPERTA e DRENANTE

Per superficie scoperta e drenante (mq) si intende la percentuale della superficie Territoriale (ST) su cui insiste il fabbricato di nuova realizzazione. Tale superficie scoperta e drenante dovrà essere non inferiore a:

- 30 % nelle zone residenziali, - 15 % nelle zone produttive, commerciali e terziarie.

Per i casi di pluralità di destinazione d'uso ci si dovrà riferire alla destinazione prevalente prevista.

Le superfici di cui al primo comma non possono essere ricavate in aree da adibire a percorso carrabile, posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, né in aree sovrastanti ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso adibiti.

Per i piani attuativi il computo della superficie coperta e drenante, deve essere calcolata con riferimento all'intera area interessata. Per tali casi, nella progettazione esecutiva, si dovrà avere cura di distribuire il più omogeneamente possibile tale superficie nei singoli lotti.

Nei casi di:

a) interventi di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni e alla legislazione regionale vigente;

b) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell'art. 31 della L. 457/78;

c) interventi da realizzarsi in aree ricadenti in lotti interclusi delle zone B) di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444.

I parametri di superficie scoperta e drenate di cui al primo comma costituiscono obiettivo a cui tendere. In ogni caso, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera c) dovrà dimostrarsi un miglioramento rispetto alla situazione esistente.

8) S.L.P. = Superficie lorda di pavimento (mq):

è la somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo.

Non vengono conteggiati nella S.L.P.:

- le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati, che non hanno requisiti di abitabilità con altezza massima utile interna calcolata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio pari a m 2.40;
- le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati adibite ad autorimesse con altezza massima utile interna calcolata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio pari a m 2,50;
- i sottotetti non abitabili con altezza netta interna, misurata tra l'intersezione della soletta inclinata con la muratura perimetrale e il pavimento finito uguale o inferiore a cm 30, l'altezza massima interna in colmo pari a cm 270 e con pendenza massima del 45%;
- i vani scala di uso collettivo;
- i vani ascensore;
- i lastricati solari.

Nel caso di piani interrati, vanno computate le superfici adibite a laboratori, uffici, magazzini, sale di riunioni, locali agibili con permanenza, anche discontinua, di persone; sono invece escluse quelle adibite a cantine al servizio delle singole unità immobiliari ed ai servizi tecnici dei fabbricati.

9) U.F. = Indice di utilizzazione fondiaria:

è il rapporto tra le S.L.P. e la superficie fondiaria (viene utilizzato per le zone produttive e quelle destinate ad attrezzature di uso collettivo)

10) U.Z. = Indice di utilizzazione zonale:

è il rapporto tra le S.L.P. e la superficie zonale (viene utilizzato per le zone produttive di espansione)

11) U.T. = Indice di utilizzazione territoriale:

è il rapporto tra le S.L.P. e la superficie territoriale (viene utilizzato per le zone produttive di espansione)

12) Q = Rapporto massimo di copertura (%):

è il rapporto tra la superficie coperta (S.C.) e la superficie fondiaria (S.F.) misurata in percentuale.

13) H = Altezza dei fabbricati (ml):

Le altezze dei fabbricati per le varie zone sono quelle previste dalle indicazioni di P.R.G.. L'altezza dei fabbricati viene misurata sulla facciata più alta a partire dal piano di spiccato sino all'intradosso della soletta orizzontale di copertura dell'ultimo piano abitabile, o della gronda nel caso questa fosse più alta.

Nel caso di sottotetti con solette di copertura inclinate, l'intradosso della soletta sarà considerato nel punto d'imposta in corrispondenza della gronda orizzontale. Dette solette di copertura non potranno avere pendenza superiore al 45%.

Per piano di spiccato si intende la quota del marciapiedi per gli edifici in fregio alle strade, mentre oltre la profondità di m. 14.00 dal ciglio stradale, il piano di spiccato è quello del piano naturale di campagna.

Esclusivamente per il fabbricato di civile abitazione ubicato in zona B1 sul mappale 2458 in via Alessandro Manzoni, 6, la quota di riferimento ± 0.00 per la determinazione dell'altezza dell'edificio, si considera quella del marciapiedi privato del fabbricato residenziale.

Nel caso manchi il marciapiedi o non si abbia una sicura quota di riferimento per la misura dell'altezza, tale quota dovrà essere richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso di costruzioni in fregio ad una via in pendenza, l'altezza si misurerà sulla mezzeria del fronte del fabbricato.

Nel caso di edifici contigui, si misurerà l'altezza di ogni singolo edificio.

Nel caso di edifici a gradoni, l'altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica.

Per gli edifici a carattere produttivo, commerciale, per impianti e attrezzature agricole, o similari, l'altezza deve essere misurata tra il piano di spiccato e l'imposta delle travi trasversali portanti o l'appoggio degli elementi prefabbricati portanti a tegolo in caso di coperture nominalmente piane sprovviste di travi trasversali portanti; l'altezza dei pannelli di tamponamento delle pareti verticali, non potrà superare di oltre cm. 20 il punto più alto (estradosso) del manto di copertura e comunque, in nessun caso l'altezza massima di m. 2.50 dall'imposta delle travi principali trasversali portanti.

14) Volume edificabile:

è il prodotto tra la superficie fondiaria e l'indice di fabbricazione fondiaria (oppure zonale per indice zonale – territoriale per indice territoriale).

15) Computo del volume:

Il volume viene determinato moltiplicando il prodotto della Slp per l'altezza reale; la presente definizione viene utilizzata anche per la determinazione dei contributi di concessione - riferiti alla residenza – nonché per la determinazione della quantità di parcheggi privati da realizzare in attuazione dell'art. 41 sexies L.U. e successive modificazioni.

Sono esclusi dal calcolo del volume i porticati aperti su tre lati, limitatamente a una quota pari al 30% della superficie coperta residenziale del fabbricato principale di pertinenza.

16) A.L. = Altezza lorda di piano:

il suo valore è pari all'altezza netta interna aumentata di cm 30.

17) Distanze:

la misura delle distanze va effettuata sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra gli elementi che si considerano, escludendo gronde e cornicioni.

18) D.F. = Distanza tra fabbricati:

viene misurata tra le fronti dei fabbricati che si fronteggiano, in modo ortogonale alle stesse, con verifica a raggio.

La distanza minima tra due edifici che si fronteggiano, costruiti sul medesimo lotto o su lotti diversi, è stabilita dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 – n 1444, per le varie zone omogenee.

19) D.C. = Distanza dei fabbricati dai confini di proprietà:

la distanza di un fabbricato dai confini di proprietà si misura sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra il confine e il fabbricato, esclusi i balconi, ma compresi i balconi chiusi, i portici e i loggiati.

Le distanze minime fra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite nel rispetto dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968, n° 1444.

Le distanze minime tra i fabbricati – tra i quali siano interposte strade pubbliche o private e comunque di ogni tipo (quali le consortili, ecc.) destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della

viabilità privata a fondo cieco al servizio di singolo edificio o di insediamenti unitari, sono fissate dal D.M. 2/4/1968, n° 1444, dal D.M. 1/4/1968, n° 1404 e dalla Circolare Ministeriale 30/12/70, n° 5980.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piano particolareggiato o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, e nel caso di riconosciuti allineamenti preesistenti nelle zone omogenee "A" e "B".

Sono ammesse distanze inferiori dal confine qualora si convenzioni con il confinante la obbligatoria edificazione da parte dello stesso, con altezze e distacchi tali da garantire la distanza minima tra i fabbricati di cui al 2° comma del presente capoverso.

20) D.S. = Distanze dei fabbricati dai cigli stradali:

le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale, inteso quest'ultimo (vedi art. 2 D.M. 1 Aprile 1968 – n° 1404) come "la linea di limite della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali (parapetti, arginelle o simili, ed i parcheggi previsti nell'azonamento del P.R.G.)", misurate sulla retta che individua la distanza minima del fabbricato, esclusi i balconi aperti ma compresi i balconi chiusi, i portici e i loggiati, sono quelle indicate dall'art. 9 del D.M. 2 Aprile 1968, n° 1444, e precisamente: la larghezza della sede stradale maggiorata di:

m 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7;

m 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15;

m 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,

salvo i casi in cui è consentita l'edificazione a filo strada o secondo gli allineamenti preesistenti, o fissati dal Comune o previsti dal P.R.G., salvo le eventuali maggiori distanze definite dal limite di arretramento nelle tavole di azionamento del P.R.G. dalle fasce di rispetto azionate.

Si richiama inoltre il D.P.R. 26 Aprile 1993, n° 147, che stabilisce le seguenti distanze minime dal ciglio stradale (come sopra definito), da rispettare nel caso di nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade:

- 1) Interventi da eseguire fuori dai centri abitati, ma entro le zone abitabili o trasformabili mediante attuazione diretta (cioè senza strumento attuativo), ovvero entro le zone che lo strumento urbanistico generale considera edificabili o trasformabili mediante strumento urbanistico attuativo già in vigore:
 - 30 metri dalle autostrade
 - 20 metri dalle strade extraurbane principali
 - 10 metri dalle strade extraurbane secondarie
 - 5 metri dalle strade locali e di quartiere
- 2) Interventi da eseguire fuori dai centri abitati nelle zone non disciplinate dallo strumento urbanistico generale e nelle zone da assoggettare a strumento urbanistico attuativo non vigente:
 - 60 metri dalle autostrade
 - 40 metri dalle strade extraurbane principali
 - 30 metri dalle strade extraurbane secondarie
 - 20 metri dalle strade locali
 - 10 metri dalle strade vicinali (cioè dalle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati)
- 3) Interventi da eseguire all'interno dei centri abitati:
 - 30 metri dalle autostrade
 - 20 metri dalle strade di scorrimento
 - 5 metri dalle strade urbane di quartiere, locali e vicinali.

Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento dei fabbricati non fronteggianti le strade.

In caso di discordanza tra quanto stabilito dal D.M. 2 Aprile 1968, n° 1444 e quanto stabilito dal DPR 26 Aprile 1993, n° 147, prevale la norma più restrittiva.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI DENSITÀ DI FABBRICAZIONE

Art. 19

Negli interventi attuati mediante piano attuativo, in zone in cui ciò è richiesto dalle presenti norme e dagli elaborati grafici di P.R.G., la fabbricabilità complessiva va suddivisa in misura proporzionale all'estensione delle proprietà interessate dall'intero piano esecutivo, in modo da perseguire in forma convenzionale la perequazione delle condizioni tra i proprietari.

L'indice di fabbricabilità fondiaria (IF) si applica alla superficie fondiaria nelle zone in cui sono consentiti gli interventi mediante semplice concessione edilizia.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO V – INFRASTRUTTURE VIARIE E PER LE COMUNICAZIONI ZONE DI RISPETTO

TIPOLOGIA E RISPETTO STRADALE

Art. **20**

I tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto, o esistenti da modificare, sono indicati dal P.R.G.

La specificazione delle strade secondarie e di distribuzione interna nelle zone di espansione e di ristrutturazione, o soggette a preventivo P.A., qualora non sia prevista dal P.R.G., è rinviata ai relativi piani attuativi che ne stabiliranno tracciati e caratteristiche in relazione alla soluzione planivolumetrica delle zone interessate.

I tracciati e le tipologie per le infrastrutture viarie indicati nelle tavole di P.R.G. hanno valore indicativo, ed in sede esecutiva potranno anche essere realizzate con modesti ritocchi tecnici preventivamente autorizzati dal Comune

Le fasce di rispetto e le linee di arretramento a lato delle strade in P.R.G. hanno valore prescrittivo:

- vi è vietata ogni nuova costruzione sia fuori terra che in sottosuolo, rampe di accesso a piani interrati o seminterrati e/o a piani rialzati, e strutture a sbalzo, (scale, balconi, pensiline, gronde, ecc.) a quota inferiore a m.+ 4.50 dal piano di spiccato di riferimento per la determinazione dell'altezza del fabbricato, nonché l'ampliamento delle costruzioni esistenti;
- sono consentite unicamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. In tali casi, il privato richiedente è tenuto alla non pretesa (mediante atto d'obbligo unilaterale, registrato), della indennità di esproprio relativa all'intervento richiesto.

Le aree interessate dalle fasce di rispetto non sono di norma computabili ai fini edificatori, con eccezione, escluse le fasce di rispetto cimiteriale, di quelle ricadenti in zone rurali o da sottoporre a piano attuativo.

Sono computabili secondo la destinazione d'uso definita dall'azzonamento di P.R.G. le aree comprese fra la sede stradale e la linea di arretramento indicata in azzonamento.

Nelle fasce di rispetto e di arretramento stradale sono consentiti, con vincolo di non indennizzo, i servizi canalizzati, i canali, le aree di sosta ed i parcheggi, le normali recinzioni, le siepi, le opere di sostegno di altezza limitata e le cabine di distribuzione dell'energia elettrica, nonché eventuali attrezzature ad esclusivo servizio pubblico per le sedi viarie, quali stazioni di servizio e rifornimento per autoveicoli, con servizi annessi.

Nel caso si tratti di arterie stradali gestite da Enti Superiori (ANAS, Provincia) l'operazione dovrà ottenere anticipatamente anche il nulla osta di questi.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONE DI RISPETTO: CIMITERIALE, POZZI E SORGENTI, ELETTRODOTTI, VERDE DI FILTRO, CORSI D'ACQUA

Art. **21**

Il P.R.G. individua zone di rispetto per la viabilità, i corsi d'acqua, il cimitero, gli elettrodotti, la cabina di riduzione per il metano, per la salvaguardia di insediamenti abitativi da attività produttive, soggette a inedificabilità. Le relative aree non sono computabili ai fini edificativi, nei termini stabiliti nel precedente articolo 20)

La zona sottoposta a vincolo cimiteriale, la cui estensione è delimitata nella tavola di azionamento del P.R.G., è destinata esclusivamente al cimitero e alle relative aree di rispetto eventualmente attrezzate a verde, parcheggio, luoghi per la sosta ed il raccoglimento. Vi possono tuttavia essere eccezionalmente consentite, dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, piccole costruzioni per la vendita di fiori e/o oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. L'autorizzazione alle suddette piccole costruzioni sarà rilasciata esclusivamente a titolo precario.

Le zone di rispetto dei corsi d'acqua sono quelle occupate da corsi d'acqua e quelle che si riferiscono ad aree demaniali o private a lato di torrenti, dei canali e dei corsi d'acqua. Dette aree possono essere utilizzate soltanto per opere di sistemazione idrogeologica (comprese le relative attrezzature tecnologiche e per l'irrigazione), e per gli usi connessi all'impiego del tempo libero della popolazione sia di iniziativa pubblica che privata (in questo caso però nelle forme stabilite e convenzionate con l'Amministrazione Comunale).

Le zone a verde di rispetto per la salvaguardia di insediamenti abitativi da attività produttive, anch'esse individuate nelle tavole di azionamento del P.R.G., sono soggette ad inedificabilità. Potranno esservi solamente eseguite le opere necessarie alla sistemazione dei terreni, i servizi canalizzati, le normali recinzioni, le siepi, le opere di sostegno di altezza limitata e le cabine elettriche. Vi è obbligatoria la piantumazione con alberi di medio e alto fusto.

Tutte le zone di rispetto sono soggette a vincolo di conservazione dello stato dei luoghi. In esse è pertanto vietato l'accatastamento di materiali di qualsiasi tipo, nonché l'esecuzione di scavi e di riporti ad eccezione di quelli eseguiti per il miglioramento ambientale o dell'andamento morfologico, o per la formazione degli accessi ai fabbricati.

Vi sono inoltre zone di rispetto non localizzate:

- di rispetto dei pozzi di captazione della risorsa idrica e sorgenti, di cui all'art. 6 del D.P.R. 24/5/88, n° 236 – valgono le disposizioni del medesimo decreto, e successivi aggiornamenti in materia (D.Lgs. 152/1999, D.Lgs. 258/2000 e D.G.R. 7/12693 del 10 aprile 2003).

Per gli elettrodotti ad alta tensione, le distanze di rispetto da osservarsi nell'edificazione prescritte dal D.P.C.M. 23.4.1992, sono le seguenti:

- linea 380 kv = 28 m. da qualunque conduttore della linea:
- linea 220 kv = 18 m. da qualunque conduttore della linea
- linea 132 kv = 10 m. da qualunque conduttore della linea

Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciate concessioni di edificazione che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

È vietato procedere da parte dei privati all'apertura e alla costruzione di strade private senza concessione edilizia, anche se le stesse coincidono con i tracciati del Piano Regolatore Generale.

Tale concessione è subordinata all'accertamento che la strada proposta non leda le caratteristiche funzionali, fondiari e paesistiche della località, nonché alla sottoscrizione di un atto unilaterale registrato di disponibilità a cedere gratuitamente le aree a favore del Comune.

La concessione dell'apertura di strade private non impegna il Comune a renderle pubbliche in futuro, riservandosi però tale diritto.

Le modalità tecniche per la costruzione di dette strade saranno stabilite dal Comune.

Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

- a) alla pavimentazione;
- b) alla manutenzione e pulizia,
- c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali.

Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di m 5.00 e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m 7.50 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di m 3.50 e raggio di curvatura, misurato in mezzeria della carreggiata, non inferiore a m 6.75.

Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di m 4.00 nel caso di un unico senso di marcia, e di m 7.00 nel caso di doppio senso di marcia e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m 10.00 e se cieche. devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli di trasporto.

Le prescrizioni di cui ai precedenti ultimi tre commi si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

Le strade private poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ACCESSI CARRABILI AI LOTTI

Art. 23

Gli accessi ai lotti edificati o edificabili debbono avere le soglie sistemate in modo che l'acqua piovana dei cortili non fuoriesca sulla strada e che il piano di marciapiedi esistenti o da costruire non debba, per quanto possibile, essere abbassato in corrispondenza degli accessi medesimi.

I cancelli devono essere posti in posizione tale che le operazioni di apertura e chiusura degli stessi non rechino inconvenienti alla viabilità pubblica con un arretramento pianeggiante minimo di metri quattro e cinquanta dal ciglio stradale. Detto arretramento per gli accessi ai lotti edificati esistenti interni al "centro abitato" come definito dall'art. 3, par. 8, del Codice della strada, per comprovati motivi tecnici e sentita la commissione edilizia, potrà essere autorizzato con una minore profondità.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO VI – AZZONAMENTO GENERALE

DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Art. **24**

Ai fini di un organico assetto della struttura urbana, di una razionale distribuzione delle destinazioni d'uso del suolo e della tutela dei valori naturalistici ed ambientali, il P.R.G. suddivide il territorio comunale in varie zone, per le quali sono previste diverse urbanizzazioni e possibilità di intervento.

Tali zone sono individuate e destinate graficamente nel progetto di azzonamento allegato, sulla base della classificazione di cui all'art. 2 del D.M. 2/4/1968, n° 1444 e sono identificate secondo fondamentali ripartizioni, per le quali il P.R.G. fissa le relative caratteristiche ed i vincoli urbanistici-edilizi.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO VII – ZONE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

DESTINAZIONE D'USO

Art. **25**

Sono considerate zone prevalentemente residenziali le zone A, B, C. Esse devono essere prevalentemente destinate ad abitazioni.

In esse sono ammissibili le pertinenze della residenza, quali le autorimesse private, i servizi collettivi per le abitazioni, i locali accessori e per gli impianti tecnologici. Sono pure ammessi a condizione che vengano effettivamente reperiti in sito, nella quantità minima prescritta, gli spazi da destinare a parcheggio di uso pubblico:

- a) le attrezzature, i negozi di vicinato per il commercio e la distribuzione delle merci e dei prodotti;
- b) i ristoranti, i pubblici esercizi, i locali di divertimento, i teatri e i cinematografi;
- c) banche ed uffici in genere, studi professionali, ambulatori medici, agenzie commerciali, istituzioni complementari;
- d) sedi per l'esercizio delle attività sociali, assistenziali ed associative;
- e) magazzini e depositi, limitatamente ai seminterrati e ai piani terreni;
- f) attività artigianali di servizio che non producano tassativamente emissioni moleste e nocive, e comunque con esclusione delle attività insalubri di prima classe come da D.M. 5/9/94, purché vengano realizzati con tipologie conformi ed omogenee alla zona residenziale;
- g) autorimesse pubbliche e stazioni di servizio, sempre che si provveda ad una adeguata soluzione degli accessi e delle esigenze di parcheggio, nonché ad una efficiente protezione contro i rumori molesti e l'inquinamento atmosferico.
- h) sono inoltre ammessi la destinazione ricreativo-alberghiero e i servizi pubblici di interesse pubblico purché questi ultimi, in aggiunta alla dotazione di standards prevista dal P.R.G.; previo comunque la valutazione di impatto ambientale con particolare riguardo alla compatibilità, mobilità e sosta. Tale valutazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Le tipologie e caratteristiche architettoniche dei fabbricati in tutto o in parte destinati agli usi non residenziali di cui sopra, devono essere omogenee a quelle tipicamente residenziali.

Nelle zone omogenee A, B, C, non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- magazzini e depositi con esclusione dei piani seminterrati e terreni
- attività artigianali di produzione
- attività artigianali di servizio che producano emissioni moleste e nocive e/o insalubri di prima classe come da D.M. 5.9.94.
- attività industriali di qualsiasi genere.
- grandi strutture di vendita
- discoteche o locali con emissioni rumorose.

In caso di piani attuativi in esecuzione del P.R.G., ovvero di convenzione (trascritta a favore del Comune) fra i proprietari di lotti contigui, le destinazioni non residenziali di cui sopra potranno essere trasferite e concentrate in tutto o in parte sia in uno o più lotti edificabili, isolatamente o promiscuamente con la funzione residenziale, sia a favore di uno o più proprietari aventi titolo. Quanto sopra purché nell'ambito dei medesimi piani, o dei lotti contigui convenzionati.

La destinazione residenziale ammette sia la residenza permanente che quella temporanea; sia la residenza individuale che quella collettiva e ricreativa.

Le aree scoperte di pertinenza degli edifici residenziali devono essere progettate in armonia con l'insediamento con preferibile destinazione a giardino alberato, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio ai sensi della Legge 24/3/1989, n° 122.

Le autorimesse sotterranee potranno essere ricavate anche in corrispondenza delle aree scoperte (escludendo tassativamente da queste tutte le fasce di rispetto oltre a quelle di arretramento stradale, prescritte per legge, o individuate dal P.R.G.) a condizione che abbiano altezza netta interna inferiore o uguale a ml 2.50 e che le caratteristiche statiche e tecniche del solaio di copertura consentano l'obbligatoria formazione di tappeti erbosi con stesura di terreno vegetale dello spessore minimo di m. 0.40. Dette autorimesse potranno affiorare per non più di ml 1.00, compreso lo spessore del solaio e del terreno vegetale, dalla quota 0.00 di riferimento e saranno comunque escluse dal calcolo delle superfici coperte, dei volumi e non potranno essere calcolate come superficie libera drenante.

Ad ogni edificio o gruppo di edifici a destinazione residenziale, dovranno essere annessi gli spazi per parcheggi previsti dalla Legge 24/3/1989, n° 122 – (1 mq/10 mc), e Legge Regionale 19 novembre 1999, n° 22. Devono essere escluse dal conteggio di tali superfici, le aree alberate di cui ai commi precedenti, le rampe di accesso ai predetti spazi e gli spazi di transito.

Non è comunque ammessa in alcuna zona, anche a carattere provvisorio, la costruzione di baracche, tettoie e simili, anche prefabbricate, fatta eccezione per le baracche di cantiere. Queste non potranno essere posate prima del rilascio della concessione edilizia o autorizzazione, e dovranno essere rimosse tassativamente entro sessanta giorni dalla data di fine lavori e comunque prima di inoltrare al Comune le richieste di agibilità o abitabilità.

Per ogni zona omogenea a destinazione residenziale sono fissati i limiti, ovvero gli indici volumetrici di densità di massima fabbricazione e la loro osservanza è obbligatoria.

COMUNE DI SUISIO

Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA A:
DI RECUPERO DEI VECCHI NUCLEI

Art. **26**

Si rimanda all'allegato **D**

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA B:
RESIDENZIALE DI RISTRUTTURAZIONE

Art. **26a**

Gli ambiti territoriali inclusi in queste zone sono prevalentemente adibiti a destinazione residenziale; essi sono caratterizzati dall'ormai consolidata trasformazione dell'impianto urbanistico originario dell'abitato che risulta ancora avvertibile, in parte, nel tessuto viario e negli allineamenti delle fronti degli edifici.

Per tali zone il P.R.G. prevede la conferma e la possibilità di ristrutturazione delle volumetrie preesistenti, nel rispetto del contesto residenziale a cui sono correlate.

La modalità di attuazione avviene attraverso intervento edilizio diretto.

- E' facoltà dei privati di proporre all'A.C. la formazione di Piani di recupero mirati alla migliore valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Tutti gli interventi sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici e limiti di zona:

I.F	= 2,00	mc/mq
Q	= 40%	
H	= 9,50	ml – fatte salve eventuali maggiori altezze preesistenti

DISTACCHI:

nei casi di demolizione e ricostruzione saranno da rispettare i seguenti distacchi:

D.C	= 5,00	ml – salvi i maggiori arretramenti prescritti dal P.R.G.
D.F	= 10,00	ml
D.S	= 5,00	ml – salvi i maggiori arretramenti prescritti dal P.R.G.

NOTE:

a.- Gli interventi edilizi relativi ai fabbricati di significativo valore architettonico ed ambientale compresi nella presente zona, dovranno salvaguardare i caratteri del disegno architettonico originario, rispettando le seguenti prescrizioni:

- le opere in ferro (parapetti, ringhiere, recinzioni e riconducibili) dovranno essere realizzate con disegni essenziali e semplici, in armonia con le preesistenze circostanti o con la tradizione locale;
- non è ammessa alcuna forma appariscente, arbitraria e casuale nonché alcun colore sgargiante in abbinamento contrastante, di murature, tetti, camini, recinzioni ed altri manufatti o particolari costruttivi;
- non è consentita la conservazione di tutti gli elementi di disordine ambientale, architettonico ed urbanistico, esistenti alla data di adozione del P.R.G., né la formazione di nuovi simili elementi, quali i rappezzi delle coperture realizzati con materiali fra loro diversi, gli allungamenti e gli sfalsamenti casuali delle falde, le superfetazioni esterne, i tamponamenti di logge originarie, le verande di ripiego, le tettoie isolate di ripiego, le recinzioni costituite da materiali vari e di recupero ed ogni altra sistemazione denotante carattere provvisorio di apparenza;
- gli architravi e gli stipiti in pietra locale esistenti dovranno venire mantenuti e restaurati o sostituiti con altri della medesima fattura; lo stesso dicasi per le soglie ed i davanzali in pietra;
- è vietato rimuovere ed eliminare le inferriate, le insegne tipiche, le edicole, le nicchie, le lapidi ed ogni altro manufatto in pietra o in altri materiali che risultino incorporati nelle strutture originarie; di dette opere è prescritta la conservazione ed il restauro e sono vietati il mascheramento e l'artificioso deperimento;
- è vietato verniciare, intonacare e tingeggiare organismi costruttivi in pietra a vista quali gli stipiti, le mensole, gli architravi, i davanzali ecc.;

- risvolti laterali delle fronti esterne dovranno venire trattati e completati come le fronti a cui sono adiacenti; è ammesso l'uso di piante rampicanti su tali risvolti;
- le pavimentazioni delle piazze, delle strade, dei percorsi pedonali e di ogni altro spazio pubblico o di uso pubblico dovranno essere realizzate in selciato di lastre di pietra; lo stesso dicasi per gli spazi privati direttamente comunicanti con gli spazi pubblici;
- è consentita la formazione di nuovi passi carrai al fine di permettere l'accesso veicolare all'interno delle proprietà private nonché la formazione di ricoveri per autoveicoli all'interno delle stesse, esclusivamente in forma di riutilizzazione del volume preesistente;
- è ammessa la formazione di depositi temporanei solo in concomitanza dell'impianto di cantieri edilizi e limitatamente al tempo strettamente occorrente per l'esecuzione dei lavori, con facoltà comunale di prescrivere la parziale o totale rimozione nei casi di ingiustificati o eccessivi prolungamenti dei tempi;
- è ammessa la conservazione di serre, verande, pergolati, ripari per attrezzi per giardinaggio e orticoltura, di legnaie, orti e arredi esterni, purché nel quadro di un'organica sistemazione a verde privato delle aree di pertinenza dei fabbricati risultanti libere da edificazione alla data di adozione del P.R.G.

b.- Nel caso di interventi di conferma delle tipologie architettoniche e degli allineamenti preesistenti, comportanti anche eventuali completamenti ed integrazioni degli originari volumi costituenti gli allineamenti prevalenti, eventualmente anche in forma di parziali sopraelevazioni ed ampliamenti mirati a garantire l'adeguamento igienico sanitario degli immobili originari, è consentita la conferma delle preesistenti distanze dai confini di proprietà, dai fabbricati e dai cigli stradali e l'adozione delle medesime distanze anche per le parti di volumetria aggiunta ad eventuale integrazione e completamento di quella primaria.

c – Gli interventi di trasformazione a favore di nuove destinazioni d'uso di volumetrie destinate ad attività produttive artigianali, in esercizio o in disuso alla data d'adozione del P.R.G., sono subordinati a Piano di Recupero da individuare prevalentemente ai sensi della L.R. 23/97.

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA B1:
RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO E/O SOSTITUZIONE

Art. **27**

Nella zona l'intervento è consentito attraverso concessione edilizia diretta.
 Tutti gli interventi sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici e limiti di zona.

I.F	= 1,00	mc/mq
H	= 9,00	ml
Q	= 35	%
D.C	= 5,00	ml – minimo (salvo ristrutturazioni ed interventi nei perimetri esistenti)
D.F	= 10,00	ml – minimo (salvo ristrutturazioni ed interventi nei perimetri esistenti)
D.S	= 5,00	ml – minimo (salvo ristrutturazioni ed interventi nei perimetri esistenti e nel rispetto di eventuali arretramenti fissati dall'azzoneamento di PRG)

È ammessa, anche superando le volumetrie massime ammissibili e ferme restando le altezze massime di zona:

- a) il sopralzo di fabbricati ad un solo piano completamente fuori terra, esistenti alla data di adozione dello strumento urbanistico, anche nel caso di distacchi minimi intercorrenti tra edifici inferiori a ml 10,00 e nel caso di distanze minime dai confini inferiori a ml 5,00
- Questo è possibile solo allo scopo di ricavare un secondo piano purché abitabile ed alla condizione che la distanza fra le fronti non risulti inferiore alla nuova altezza dell'edificio sopralzato.
- Qualora il distacco dal ciglio stradale risultasse inferiore a quello prescritto dalle presenti norme, l'autorizzazione al sopralzo sarà inoltre subordinata al nulla-osta dell'Ente proprietario della strada ed alla stipula di una convenzione debitamente registrata e trascritta che sancisca il non indennizzo in caso di esproprio per l'attuazione di opere di viabilità che richiedessero la demolizione del fabbricato sopralzato.
- b) la realizzazione di mansarde abitabili in sopraelevazione di edifici esistenti alla data di adozione dello strumento urbanistico, aventi al massimo due piani abitabili fuori terra, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
- b1) copertura con soffitto inclinato ad andamento rettilineo (non curvo);
- b2) altezza netta interna, misurata tra l'intersezione tra la soletta inclinata (soffitto) con la muratura perimetrale e il pavimento finito del nuovo alloggio, uguale a m 2.10;
- b3) altezza media ponderale netta interna uguale a m 2.70;
- b4) copertura a due o più falde, nel caso di copertura a due falde la somma dei due lati con imposta interna fissata a m 2.10, dovrà essere superiore al 50% del perimetro esterno del fabbricato.
- Per le distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade, valgono le stesse condizioni e prescrizioni di cui al precedente punto a)

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

**ZONA B2: RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO GIÀ
OGGETTO DI PIANO ATTUATIVO**

Art. **28**

In queste zone gli interventi si attuano nel rispetto delle convenzioni dei P.A. già approvati e vigenti.

Le prescrizioni edilizie e le previsioni edificatorie ammesse sono quelle consentite nei singoli P.A..

Alla scadenza delle convenzioni per i lotti non ancora ultimati si procede secondo le previsioni insediative già convenzionate e con il pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione, primari e secondari, vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia.

Elenco dei piani attuativi già convenzionati e in fase di attuazione

- PL1:	localizzato a nord del nucleo antico "Piazza Amati"		
	Volumetria definita	mc	22.500,00
	Standard urbanistici:		
	- parcheggi	mq	4.200,00
	- verde attrezzato	mq	4.200,00
- PL2:	localizzato tra le vie Kennedy, IV Novembre, Aldo Moro		
	Volumetria definita	mc	15.700,00
	Standard urbanistici:		
	- parcheggi	mq	1.550,00
	- verde attrezzato	mq	1.390,00
	- da monetizzare	mq	1.220,00
- PZ:	localizzazione tra le vie Adda e Carducci		
	Volumetria definita	mc	14.520,00
	Standard urbanistici:		
	- parcheggi	mq	1.925,00
	- verde attrezzato	mq	7.350,00

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

**ZONA B3:GIARDINI PRIVATI ESISTENTI O DI NUOVA
FORMAZIONE CON O SENZA PREESISTENZE EDILIZIE**

Art. **29**

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico sono soggetti a vincolo protettivo ambientale di intangibilità.

Sulle aree soggette a tale vincolo è vietata ogni alterazione dello stato ambientale con particolare riguardo per la salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetale.

Particolare attenzione deve essere posta al mantenimento o al ripristino del disegno dell'impianto e del patrimonio arboreo.

Tutela di tutte le componenti volta al mantenimento e/o al ripristino della loro originaria struttura e consistenza.

gli alberi potranno essere sostituiti con alberi di eguale specie e di discrete dimensioni, previa autorizzazione comunale e solo per motivi fitosanitari o di sicurezza pubblica.

Per gli edifici e manufatti esistenti, salvo diversa indicazione del P.R.G., sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria interna ed esterna, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Sono ammesse anche le ricostruzioni parziali o integrali degli edifici che non siano assoggettati al restauro conservativo in quanto di riconosciuto valore storico artistico ed ambientale, ma nei limiti della volumetria e della giacitura preesistenti e nel completo rispetto delle presenti norme.

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA B4:**INSEDIAMENTI ESISTENTI ARTIGIANALI - INDUSTRIALI NON
CONFERMATI DAL P.R.G.****Art. 30**

Gli insediamenti esistenti artigianali o industriali non confermati dal P.R.G. sono soggetti a temporaneo contenimento dello stato di fatto in vista della loro sostituzione e/o riconversione secondo la diversa destinazione che il P.R.G. stesso prescrive. Per tali insediamenti, fino alla cessazione dell'attività in essere è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si prevede l'intervento di riconversione attraverso Piani Attuativi per destinazioni di tipo residenziale.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

H	= 9,00	ml	
Q	= 35	%	
D.C.	= 5,00	ml	(minimo)
D.F.	= 10,00	ml	(minimo)
D.S.	= 7,50	ml	(minimo)
Mc	=	Volumetria definita	

Elenco dei piani attuativi previsti per le zone "B4":

- PA8:	localizzato in Via IV Novembre		
	Volumetria definita	mc	2.400,00
	Standard urbanistici:		
	- da monetizzare	mq	424,00

Per le destinazioni terziario-commerciali si prescrive il recupero integrale degli standard urbanistici prescritti.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA C1: RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICAZIONE

Art. **31**

Trattasi di lotti urbanizzati liberi dalla edificazione alla data di adozione del P.R.G. nei quali gli interventi si applicano attraverso concessione edilizia diretta con l'applicazione dei seguenti parametri di edificabilità.

I.F.	= 1,0	mc/mq	
H	= 9,00	ml	
Q	= 35	%	
D.C.	= 5,00	ml	(minimo)
D.F.	= 10,00	ml	(minimo)
D.S.	= 5,00	ml	(minimo)

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA C2:
RESIDENZIALE DI ESPANSIONE E/O NUOVO IMPIANTO
Art. **32**

Nelle zone non edificate, classificate dal P.R.G. come zone di espansione o nuovo impianto e campeggiate nello stesso da specifici segni grafici uniformi, è consentita l'edificazione in conformità ad un preventivo piano di lottizzazione convenzionato obbligatorio esteso all'intera area delimitata, al fine della definizione planivolumetrica degli edifici, della suddivisione delle aree in lotti e della specificazione delle aree per la viabilità interna e per le attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali.

La quota in centesimi di funzioni non localizzate va calcolata sul totale delle aree campeggiate con simbolo grafico uniforme incluse entro il perimetro del P.A.

Il progetto del P.A. deve riguardare sia l'operazione urbanistica fondamentale per l'insediamento residenziale di espansione e/o di nuovo impianto, sia le relative operazioni complementari di urbanizzazione e di attrezzature di uso pubblico previste e localizzate o non dal P.R.G.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

H	= 7,00	ml	Residenziale
H	= 8,50	ml	Direzionale – commerciale - artigianale
Q	= 40	%	Residenziale
Q	= 60	%	Direzionale – commerciale - artigianale
D.C.	= 5,00	ml	(minimo)
D.F.	= 10,00	ml	(minimo)
D.S.	= 5,00	ml	(minimo)
U.Z.	= 40	%	Direzionale – commerciale - artigianale
Mc	= PER RESIDENZA:	VOLUMETRIA DEFINITA	

ELENCO DEI PIANI ATTUATIVI PREVISTI:

- PA1:	localizzato in Via xxv Aprile . Via Dei Bosconi		
	VOLUMETRIA DEFINITA	mc	8.800,00
	Standard urbanistici non localizzati:		
	- parcheggio	mq	179,00
	- verde attrezzato	mq	895,00
	- da monetizzare	mq	507,00
- PA2:	localizzato ad ovest del PL1		
	VOLUMETRIA DEFINITA	mc	14.400,00
	Standard urbanistici non localizzati:		
	- parcheggio	mq	288,00
	- verde attrezzato	mq	1.440,00
	- da monetizzare	mq	816,00
- PA3:	localizzato in Via Kennedy/Via Don Sturzo		
	VOLUMETRIA DEFINITA	mc	20.000,00
	Standard urbanistici localizzati:		
	- parcheggi	mq	475,00 (*)

	Standard urbanistici non localizzati;		
	- parcheggi	mq	250,00
	- verde attrezzato	mq	2.000,00
	- da monetizzare	mq	1.133,00
(*) di cui mq 422,00 già di uso pubblico.			
- PA4:	Localizzazione in Via Adda		
	VOLUMETRIA DEFINITA	mc	10.000,00
	Standard urbanistici localizzati:		
	- parcheggi	mq	3.284,00
	- verde attrezzato	mq	3.732,00
- PA5:	Localizzazione in Via Carducci		
	VOLUMETRIA DEFINITA	mc	14.000,00
	Standard urbanistici non localizzati:		
	- parcheggi	mq	280,00
	- verde attrezzato	mq	1.400,00
	- da monetizzare	mq	793,00
- PA6:	Localizzazione in Via Donizetti		
	VOLUMETRIA DEFINITA	mc	7.500,00
	Standard urbanistici non localizzati:		
	- parcheggi	mq	150,00
	- da monetizzare	mq	1.175,00
- PA7:	localizzato in Via Del Cimitero – Viale Europa		
	VOLUMETRIA DEFINITA	mc	7.500,00
	Standard urbanistici non localizzati		
	- parcheggi	mq	150,00
	- da monetizzare	mq	1.175,00

Considerato che la zona in oggetto è attigua all'asse viario SP. 170 – viale Europa, si consiglia di localizzare, verso la strada, la quota di superficie da destinare a standard / superficie drenante

La volumetria e la superficie lorda di pavimento minime da edificare non potrà essere inferiori all'80% di quelle definita per ogni singolo Piano Attuativo.

Gli standard urbanistici indicati nei vari P.A. sono da intendersi **minimi** e resteranno tali anche in caso di una minore volumetria o superficie lorda di pavimento realizzate.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO VIII ZONE AD USI PRODUTTIVI CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ARTIGIANALE, INDUSTRIALE, TERZIARIA E COMMERCIALE

DESTINAZIONE D'USO

Art. **33**

Le zone in oggetto devono essere riservate, secondo le indicazioni del P.R.G., e alle prescrizioni specifiche previste per le singole zone omogenee, alla sistemazione dei luoghi, alle attrezzature, alle costruzioni ed agli impianti, tutto ciò destinato ad attività industriali o artigianali o di sosta, smistamento, distribuzione di merci e prodotti, dirette alla trasformazione dei beni ed alla prestazione di servizi, nonché destinati ad attività commerciali, direzionali, turistiche e terziario amministrative.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge in vigore in materia di commercio, oltre a quelle eventualmente derivanti dal Piano Comunale per il commercio.

Le attività produttive ammesse, previo richiesta di apposito nulla-osta, sono:

- all'interno del centro abitato quelle definite ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui al D.P.R. 25.07.1991 e successive integrazioni;
- all'esterno del centro abitato quelle definite a ridotto inquinamento atmosferico di cui al D.P.R. 25.07.1991 e successive integrazioni.

Sono escluse su tutto il territorio comunale le attività definite a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17.05.1988, n. 175, oltre a quelle produttive e di stoccaggio definite insalubri ed inserite nell'elenco allegato.

Le caratteristiche tipologiche degli insediamenti consentiti, sono quelle occorrenti e necessarie in materia, proprie di fabbricati quali opifici e padiglioni, laboratori ed officine, depositi, magazzini e contenitori edilizi per stoccaggio; costruzioni singole o complessi edilizi per esposizioni, vendita e per uffici.

Al di fuori delle zone produttive di P.R.G. non è consentita l'installazione di nuovi impianti produttivi di tipo industriale e/o artigianale.

Sono compatibili con la specifica destinazione d'uso fondamentale le seguenti funzioni integrative:

- a) servizi sociali, assistenza sanitaria, servizi igienici, spogliatoi, mense, sale di riunione per gli addetti e attrezzature varie, ancorché di tipo privato, ma strettamente rapportati alle attività produttive considerate dall'intervento ed alla funzionalità ed agibilità del luogo di lavori;
- b) ricovero per automezzi, locali accessori e per gli impianti tecnologici. Inoltre sono compatibili: uffici amministrativi e spazi di esposizione e vendita diretta di prodotti di propria produzione. Tale attività di commercializzazione che dovrà comunque essere limitata alle medie strutture di vendita, è ammessa con una superficie non superiore al 25% della superficie per unità insediata di cui non più di 100 mq per prodotti diversi dai propri.

- c) commercio e distribuzione di merci e prodotti limitatamente alla zona D1. Tale attività di commercializzazione che dovrà essere limitata alle medie strutture di vendita, è ammessa con una S.I.p. non superiore al 30% della S.I.p. per unità insediata.
- d) magazzini e depositi, alberghi, ristoranti, bar, locali di divertimento e svago, a condizione che vengano effettivamente reperiti in sito, nella quantità funzionale minima prescritta, gli spazi da destinare a parcheggio di uso pubblico;
- e) servizi, edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e, in generale, uso di aree ed opere per l'urbanizzazione primaria e secondaria, quali parcheggi, verde pubblico attrezzato, impianti sportivi, centri e servizi sociali e attrezzature varie.

È ammessa, la destinazione residenziale esclusivamente per i titolari delle aziende o per gli addetti alla custodia, ferma restando complessivamente la superficie lorda di pavimento realizzabile e nella dimensione massima prescritta per ogni singola zona.

La Concessione Edilizia relativa alla realizzazione di edifici residenziali potrà essere rilasciata, successivamente alla realizzazione, o alla disponibilità delle costruzioni principali prevalenti di zona (produttive, commerciali, alberghiere, ecc.). Il rilascio della Concessione edilizia per edifici residenziali è inoltre subordinata alla stipula di un atto unilaterale pertinenziale con l'attività fondamentale di zona, a favore del Comune, registrato e trascritto.

Oltre al rispetto delle leggi e regolamenti in materia, tutte le costruzioni e gli impianti esistenti da trasformare o da realizzare ex novo, dovranno essere attrezzati per evitare la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e dei materiali solidi o liquidi di rifiuto. La concessione edilizia può essere negata nel caso di insediamenti di attività lavorative moleste, dannose o inquinanti, il cui progetto non preveda il rispetto dei requisiti minimi di accettabilità previsti dalle norme vigenti.

La dotazione minima di standard, art. 7 - L.R. 15 Gennaio 2001, n° 1, deve essere garantita per ogni specifica funzione insediata sia in sede di prima realizzazione che in sede di successiva trasformazione.

Le attrezzature, le costruzioni e gli impianti esistenti alla data di adozione del P.R.G. e destinati alle attività produttive di cui al presente articolo e che siano insediati in aree per le quali il P.R.G. preveda una o più destinazioni diverse da quelle in atto, dovranno essere gradualmente trasferiti e comunque rimossi nei tempi e nei modi che saranno a tal fine fissati dai programmi dell'Amministrazione Comunale.

La quota parte da destinare a parcheggio è determinata in relazione alle caratteristiche ed al tipo di insediamento e nel caso di P.A., in misura non inferiore ad 1/2 della dotazione globale.

Non più della metà delle superfici rispettivamente di parcheggio e di verde, al servizio degli insediamenti produttivi di ogni tipo, può essere localizzata all'interno del perimetro recintato dell'area pertinente all'insediamento previsto.

Le aree computabili ai fini degli standard di cui ai precedenti commi, sono solamente quelle delle quali siano previsti l'assoggettamento a servitù di uso pubblico ovvero l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione.

Per ogni zona omogenea produttiva a destinazione specifica, i limiti di fabbricazione sono fissati in termini di superficie lorda di pavimento (S.I.p.) in rapporto all'area disponibile (superficie territoriale, zonale o fondiaria computabile) e la loro osservanza è obbligatoria.

Per le costruzioni o gli impianti di ogni tipo, non si tiene conto delle altezze raggiunte né si computano le superfici relative alle opere accessorie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio delle attività stesse, nonché le inerenti superfici necessarie relative a:

- tettoie aperte a protezione delle aree di parcheggio;

- i porticati liberi necessari per i passaggi coperti esterni;
- gronde, balconi e pensiline in aggetto inferiori a ml 1,5, dal parametro del corpo di fabbrica da cui sporgono;
- pensiline aperte lateralmente e non praticabili che costituiscano coperture degli accessi agli edifici;
- volumi tecnici di uso civile per le sole parti emergenti dalla sagoma di copertura e d'ingombro planivolumetrico degli edifici, ed occorrendo per contenere l'extra corsa di ascensori, vano scala, i serbatoi idrici, i vasi di espansione e le torri di refrigerazione degli impianti termici e di condizionamento, le canne fumarie e di ventilazione;
- apparati tecnologici e macchine posti all'esterno, necessari per il ciclo produttivo;
- strutture meccaniche automatizzate per l'immagazzinamento e il prelievo di merci e prodotti.

Sono da computare in ogni caso le superfici lorde di pavimento dei piani seminterrati ed interrati le cui destinazioni d'uso comportino una presenza di persone, nonché le superfici lorde di pavimento utilizzabili per gli impianti ed i cicli tecnologici della produzione, escludendo le superfici accessorie.

I limiti di distanza tra i fabbricati e dai confini per le zone destinate ad insediamenti contemplati nel presente articolo, sono quelli stabiliti nel precedente articolo 18 in quanto applicabili agli insediamenti stessi. In particolare per gli insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale e per depositi, magazzini e stoccaggio o a questi assimilabili, i predetti limiti si applicano soltanto a margine del comparto o del lotto oggetto di intervento edificatorio e comunque tra fabbricati di diversa destinazione d'uso ancorché previsti all'interno del medesimo comparto o lotto.

Possono essere ammesse altezze superiori a quelle massime consentite dalle specifiche norme di zona quando trattasi di magazzini automatici o semiautomatici di stoccaggio, i servizi tecnologici come silos, ciminiere e serbatoi.

La sostituzione, ricostruzione previa demolizione ancorché dei soli muri d'ambito, l'ampliamento e completamento, la trasformazione funzionale o ricostruzione radicale di fabbricati esistenti in zone a destinazione prevalentemente produttiva e confermate dal P.R.G., sono interventi equiparati a interventi di nuova costruzione.

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA D1:**ARTIGIANALE – INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO E/O
SOSTITUZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE**Art. **34**

Nelle zone parzialmente edificate o edificate al loro contorno con presenza di attività lavorativa di tipo artigianale, e classificate dal P.R.G. come zone artigianali – industriali di completamento e/o sostituzione e ristrutturazione, sono consentiti l'edificazione di lotti ineditati e per i fabbricati esistenti, la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento, il soprizzo e la sostituzione totale e parziale, previa demolizione dei fabbricati o di parti di essi che si intendono sostituire.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici di zona:

U.F.	= 0.70	mq/mq	
H	= 10.00	ml	
Q	= 60	%	
D.C.	= 5,00	ml	(minimo)
D.F.	= 10.00	ml	(minimo)
D.S.	= 7,50	ml	(minimo)

Gli insediamenti produttivi esistenti che, alla data di adozione della variante generale del PRG avessero raggiunto i limiti edificatori sopra riportati, potranno essere ampliati "una tantum" per una superficie massima del 10% rispetto alla S.I.p. esistente, subordinatamente alla presentazione di atto d'obbligo registrato e trascritto che sancisca gli elementi preesistenti e fissi quelli da usufruire.

È ammessa la residenza per esigenze di custodia e servizio, nonché per la proprietà, per una quantità non superiore al 30% di S.I.p. **complessiva realizzabile** di riferimento (e non in aggiunta) e comunque non superiore a mq 200 di S.I.p.. Anche in carenza di S.I.p. di riferimento **sufficiente**, sarà sempre possibile la realizzazione di un alloggio della S.I.p. massima di mq 120.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA D2:
INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO GIÀ OGGETTO DI PIANO
ATTUATIVO

Art. **35**

Tali zone sono inserite a comparti compresi da piani attuativi convenzionati già approvati e vigenti.

Le prescrizioni edilizie e le previsioni edificatorie ammesse sono quelle contenute nei singoli piani vigenti.

Alla scadenza temporale delle singole convenzioni, per il completamento dei lotti non edificati si dovrà procedere secondo le previsioni di insediamento già convenzionate e con il pagamento integrale degli oneri urbanizzativi vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia.

Per gli interventi ultimati ed in seguito alla scadenza della convenzione, si dovranno applicare gli indici definiti per la zona **D1**.

Gli interventi connessi alle previsioni urbanistiche individuati con le sigle PL3 e PL4, risultano marginalmente interessati dalla classe 4 di fattibilità geologica, e dovranno pertanto essere contenuti all'esterno di tale perimetrazione.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA D3:
LAVORAZIONE TRANSITORIA INERTI DI CAVA

Art. **36**

Nella zona è possibile la realizzazione transitoria a tempo, di fabbricati e impianti tecnologici, destinati esclusivamente all'attività di lavorazione del materiale di recupero (inerti) proveniente dalla cava dismessa "CASTELLO" in Suisio.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici di zona:

U.F.	= 0.25	mq/mq	
H	= 6.00	ml	
Q	= 30	%	
D.C.	= 5,00	ml	(minimo)
D.F.	= 10.00	ml	(minimo)
D.S.	= 7,50	ml	(minimo)

È ammessa la residenza per esigenze di custodia e servizio, nonché per la proprietà, per una quantità non superiore al 30% di S.I.p. **complessiva realizzabile** di riferimento (e non in aggiunta) e comunque non superiore a mq 200 di S.I.p.. Anche in carenza di S.I.p. di riferimento **sufficiente**, sarà sempre possibile la realizzazione di un alloggio della S.I.p. massima di mq 120.

La destinazione specifica di zona avrà una durata temporanea, limitata ai tempi fissati nella convenzione stipulata per il piano di riqualificazione della cava dismessa "CASTELLO" in Suisio; Piano approvato dal Consorzio Parco Adda Nord e autorizzato dalla Regione Lombardia. Al termine del recupero, l'area assumerà la classificazione di Zona E " Destinazione agricola e insediamenti rurali.

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA D4:
ARTIGIANALE - INDUSTRIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A
PIANO ATTUATIVO

Art. **37**

L'attuazione del P.R.G. avviene attraverso la preventiva adozione ed approvazione di strumento urbanistico attuativo esteso all'intera zona delimitata sulla tavola di azzonamento del P.R.G.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici di zona:

U.Z.	= 0.70	mq/mq
H	= 10.00	ml
Q	= 60	%
D.C.	= 5,00	ml (minimo)
D.F.	= H del fabbricato più alto con un minimo di ml 10,00	
D.S.	= 7,50	ml (minimo)

Per i sotto elencati **PA**, sono prescritti gli specifici parametri predefiniti:

PA9

- superficie coperta massima	mq	2.500
- S.I.p. definita	mq	2.500

Si prescrive inoltre:

- cessione area per isola ecologica	mq	2.000
- sistemazione completa di via Dei Bosconi, tratto da via A. De Gasperi a confine est isola ecologica, con allargamento, formazione marciapiedi da un lato, asfaltatura, tombinatura, punti luce, ecc.		

PA10

- superficie coperta massima	mq	9.500
- S.I.p. definita	mq	11.000

Si prescrive inoltre:

- cessione area per parcheggio	mq	1.100
- cessione area per interesse comune	mq	5.400

PA12

- superficie coperta massima	mq	15.500
- S.I.p. definita	mq	13.300

Si prescrive inoltre:

- cessione area per parcheggio	mq	1.550
- cessione area per interesse comune	mq	5.648

È ammessa la residenza per esigenze di custodia e servizio, nonché per la proprietà, per una quantità non superiore al 30% di S.I.p. **complessiva realizzabile** di riferimento (e non in aggiunta) e comunque non superiore a mq 200 di S.I.p.. Anche in carenza di S.I.p. di riferimento **sufficiente**, sarà sempre possibile la realizzazione di un alloggio della S.I.p. massima di mq 120.

È prescrittiva la realizzazione delle attrezzature di interesse collettivo (verde pubblico, parcheggio e interesse comune) localizzate o prescritte nell'ambito dei singoli comparti assoggettati a Piano Attuativo

Gli interventi connessi alle previsioni urbanistiche individuati con le sigle PA11, PA12 e PA13, risultano marginalmente interessati dalla classe 4 di fattibilità geologica, e dovranno pertanto essere contenuti all'esterno di tale perimetrazione.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO IX – ZONE AD USO TERZIARIO - COMMERCIALI

ZONA **D5**:

INSEDIAMENTI TERZIARIO COMMERCIALI DI COMPLETAMENTO

Art. **38**

Il P.R.G. conferma la destinazione commerciale – terziaria esistente.

Nel caso di totale o parziale trasformazione è prescritto il rispetto degli standards urbanistici ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 1 del 15.1.2001.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di Legge in vigore in materia di commercio.

È ammessa comunque la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

U.F.	= 0,90	mq/mq
H	= 10,00	ml
Q	= 60	%
D.C.	= ½ H del fabbricato più alto con minimo di ml 5,00	
D.F.	= H del fabbricato più alto con minimo di ml 10,00	
D.S	= 7,50	ml (minimo)

È ammessa la residenza per esigenze di custodia e servizio, nonché per la proprietà, per una quantità non superiore al 30% di S.I.p. **complessiva realizzabile** di riferimento (e non in aggiunta) e comunque non superiore a mq 200 di S.I.p.. Anche in carenza di S.I.p. di riferimento **sufficiente**, sarà sempre possibile la realizzazione di un alloggio della S.I.p. massima di mq 120.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA **D6**:

INSEDIAMENTI TERZIARIO-COMMERCIALI DI ESPANSIONE E/O NUOVO IMPIANTO

Art. **39**

Il P.R.G. indica le zone specifiche per l'insediamento di attività commerciali-direzionali.

In tali zone l'intervento si attua mediante P.A. ed è consentita la realizzazione delle seguenti attività: uffici privati, commerciali, professionali, istituti di credito, magazzini di vendita, negozi, depositi, attrezzature per il tempo libero e l'intrattenimento, alberghi, ristoranti, esercizi e servizi pubblici.

Per quanto riguarda l'attività commerciale, la stessa dovrà essere limitata alle medie strutture di vendita oltre a negozi di vicinato, con tassativa esclusione delle grandi strutture di vendita.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di Legge in vigore in materia di commercio.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

U.Z.	= 0,40	mq/mq
H	= 10,50	ml
Q	= 60	%
D.C.	= ½ H del fabbricato più alto con minimo di ml 5,00	
D.F.	= H del fabbricato più alto con minimo di ml 10,00	
D.S	= 10,00	ml (minimo) salvo prescrizioni più restrittive di P.R.G. o di P.A.

È ammessa la residenza per esigenze di custodia e servizio, nonché per la proprietà, per una quantità non superiore al 30% di S.I.p. **complessiva realizzabile** di riferimento (e non in aggiunta) e comunque non superiore a mq 200 di S.I.p.. Anche in carenza di S.I.p. di riferimento **sufficiente**, sarà sempre possibile la realizzazione di un alloggio della S.I.p. massima di mq 120.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ZONA **D7**: INSEDIAMENTI RICETTIVI-ALBERGHIERI

Art. **40**

Il P.R.G. indica le zone specifiche per l'insediamento di attività ricettive alberghiere. In tali zone l'intervento si attua mediante P.A. e possono trovare apposita localizzazione: strutture alberghiere, centri congressuali e attività connesse, ristoranti, esercizi e servizi pubblici, attrezzature per il tempo libero, l'intrattenimento e lo svago.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

U.Z.	= 0,40	mq/mq
H	= 14,50	ml
Q	= 60	%
D.C.	= ½ H del fabbricato più alto con minimo di ml 5,00	
D.F.	= H del fabbricato più alto con minimo di ml 10,00	
D.S	= 10,00	ml (minimo) salvo prescrizioni più restrittive di P.R.G. o di P.A.

È ammessa la residenza per esigenze di custodia e servizio, nonché per la proprietà, per una quantità non superiore al 30% di S.I.p. **complessiva realizzabile** di riferimento (e non in aggiunta) e comunque non superiore a mq 200 di S.I.p.. Anche in carenza di S.I.p. di riferimento **sufficiente**, sarà sempre possibile la realizzazione di un alloggio della S.I.p. massima di mq 120.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO X - ZONA AD USO AGRICOLO

ZONA E: **DESTINAZIONE AGRICOLA E INSEDIAMENTI RURALI**

Art. **41**

Le aree individuate e classificate dal P.R.G. come zone omogenee "E", sono destinate all'esercizio dell'agricoltura inteso non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale. Non sono comunque da intendersi come parti di territorio destinate all'espansione futura dei centri urbani.

È considerata incompatibile con la destinazione di zona l'apertura o l'ampliamento di cave.

Per qualsiasi alterazione naturale, anche se provvisoria, delle condizioni del terreno non intesa all'esercizio dell'attività agricola (sterri, reinterri, accatastamenti di materiali), dovrà essere preventivamente richiesta al comune la relativa concessione, che potrà essere rilasciata soltanto ove giustificata da obiettive esigenze del regime dei luoghi e comunque ove sia intesa al miglioramento ed al ripristino dell'ambiente naturale preesistente.

È fatto divieto di alterare il deflusso delle acque di pioggia e dei corsi d'acqua superficiali, di alterare comunque il coefficiente di assorbimento idrico del terreno naturale o provocare l'inquinamento.

Sono ammesse soltanto recinzioni naturali, come siepi e simili. È vietata la realizzazione di nuove recinzioni di qualsiasi natura salvo quelle necessarie alla protezione delle aree di stretta pertinenza degli edifici (10 ml dalla costruzione) da realizzarsi con cancellata di ml 1,50 di altezza massima su zoccolo in muratura con altezza non superiore a ml 0.40.

Gli alberi esistenti possono essere abbattuti solo nei seguenti casi:

- nelle zone di coltura boschiva, a rotazione secondo le esigenze di tale tipo di coltura;
- per opere di miglioria avente come conseguenza una nuova sistemazione dei campi.

Gli alberi abbattuti devono essere ripiantati.

In tali zone, nel rispetto delle norme fissate dalla Legge Regionale 7 Giugno 1980, n° 93, è consentita la realizzazione di:

- a) abitazioni adibite a residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda;
- b) stalle per ricovero animali di allevamento;
- c) edifici funzionali all'attività dell'azienda;
- d) fabbricato per ricovero macchine ed attrezzature agricole;
- e) serre, silos, serbatoi idrici;
- f) fabbricati adibiti alle prime trasformazioni, ai processi di conservazione e alla vendita dei prodotti agricoli e servizi connessi.

Nelle zone "E" è consentita la nuova costruzione, il risanamento, il restauro, l'ampliamento e la ricostruzione degli edifici e degli impianti esistenti. Nel caso di edifici esistenti che superino la volumetria o superficie coperta ammessa, la ricostruzione dovrà essere tale da non superare la volumetria o la superficie coperta degli edifici da demolire.

Negli interventi di risanamento, recupero, ampliamento ricostruzione o adeguamento igienico degli edifici rurali, può essere consentita la ristrutturazione per la destinazione ad attività agrituristica, in armonia con la legislazione regionale vigente.

Per la realizzazione delle abitazioni di cui al precedente punto a), debbono essere rispettati i seguenti indici:

D.F.	= 0.06 mc/mq	su terreni a coltura orticola o floricola specializzata; per un massimo di mc 500 per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanenti;
	= 0.01 mc/mq	
	= 0.03 mc/mq	sugli altri terreni agricoli.
H	= 7,00 ml	
D.C.	= 10,00 ml	
D.F.	= 10,00 ml	
D.S.	= 10,00 ml	(minimo) nel rispetto dei dispositivi contenuti nel D.P.R. 26 Aprile 1993, n° 147 e successive modificazioni e integrazioni.

Le strutture e/o i fabbricati di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f), non sono sottoposti a vincoli volumetrici. Esse non possono superare il rapporto di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale e dovranno inoltre rispettare i seguenti indici:

$$H = 7.00 \text{ ml} - D.C. = 10.00 \text{ ml} - DF = 10.00 \text{ ml} - D.S. = 10.00 \text{ ml}.$$

Per le serre il rapporto di copertura non può superare il 40% della predetta superficie aziendale. Per le serre a tunnel il rapporto di copertura non può superare il 70% della superficie massima di ogni comparto stabilita in mq 10.000. In questo ultimo caso, una fascia di terreno di larghezza costante, corrispondente ad almeno il 15% della superficie del comparto, e costituente perimetro del comparto stesso, deve essere piantata a siepi o ad alberi di alto fusto.

L'impatto visuale di tunnel deve essere verificato mediante uno studio semplificato di valutazione costruito sulla stesura di una mappa dell'intervisibilità in scala adeguata alle dimensioni dell'intervento e su di una serie di simulazioni effettuate dai punti di vista più significativi individuati.

Per **tunnel** si intendono tutti quei complessi mobili atti all'ottimizzazione delle coltivazioni di fiori e ortaggi in terra. Essi sono generalmente composti da una struttura metallica tubolare, senza fondazioni in muratura fisse nel terreno e da coperture in film plastici.

Essi non possono essere dotati di impianti fissi di irrigazione, di riscaldamento o di altro genere.

I tunnel possono essere posizionati su qualsiasi terreno pianeggiante adatto e libero posto sul territorio comunale ad eccezione delle aree:

- su cui insistano vincoli ex legge 1089;
- su cui insistano vincoli sanciti dal D lgs. 490/99 con cui siano incompatibili;
- su cui siano proibiti da precise disposizioni comunali;
- dove essi creino rilevanti danni ambientali o evidenti inconvenienti a terzi.

Il loro impianto richiede una regolare notifica all'Amministrazione comunale.

Le loro dimensioni massime devono essere di m 10.00 in larghezza e di m 4.00 in altezza.

Devono essere posizionati ad almeno m 5.00 dai confini di proprietà.

Il bilancio idrico complessivo del terreno non deve essere mutato dalla installazione dei tunnel. In caso di necessità, deve essere prevista la costruzione di pozzi drenanti o di vasche volano di dimensioni adeguate.

I materiali di copertura usati devono essere smaltiti a cura del proprietario dei tunnel in discariche controllate.

Nel computo della superficie aziendale è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli nei Comuni contermini, possono essere considerate anche le zone di rispetto per la viabilità, per i corsi d'acqua e per i cimiteri, nonché le aree libere vincolate a carattere paesistico.

L'asservimento delle aree è soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.

Le nuove costruzioni per stalle per ricovero animali di allevamento, devono essere poste alla distanza di **ml 200** nel punto più vicino, dal perimetro dei centri e nuclei residenziali esistenti (ancorché interessante altri territori comunali) o delle zone residenziali di espansione previste dal P.R.G.. La preesistenza di stalle e fabbricati per l'allevamento alla data di adozione del P.R.G., non costituisce impedimento alla attuazione delle previsioni di ogni tipo del P.R.G. stesso, ancorché risultino non rispettati i limiti di distanza fissati dalle presenti norme. La coesistenza delle funzioni abitative strettamente connessa e limitata alle esigenze di conduzione e custodia degli allevamenti è sempre ammessa nel rispetto delle condizioni che caso per caso verranno prescritte in ordine alla tutela dell'igiene e della salute sentito la ASL.

Nelle zone "E", anche se non ricorrono le condizioni di cui alla Legge Regionale 7 Giugno 1980, n° 93, potrà essere rilasciata concessione per la costruzione di fabbricati accessori per il ricovero di mezzi di lavoro e prodotti agricoli. Detti accessori non potranno avere superficie lorda superiore a

mq 15 e altezza all'imposta della gronda superiore a ml 2,50. Le strutture del tetto e delle gronde dovranno essere in legno e il manto di copertura in tegole in cotto. Il loro numero non potrà essere superiore ad uno per ogni proprietà dimostrata alla data di adozione del P.R.G.. Essi debbono rispettare inoltre i seguenti indici:

D.C. = 10.00 ml – D.F. = 10.00 ml – D.S. = 10.00 ml.

I requisiti soggettivi per il rilascio di concessione edilizia in zona agricola, previsti dall'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, non si applicano per opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali, ferme restando le previsioni del medesimo articolo sulla gratuità della concessione edilizia nei casi ivi previsti e fatto salvo l'esercizio della facoltà di denuncia di inizio di attività nei casi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22. Sono fatte salve le previsioni degli articoli 23 e 151 del d.lgs. 490/1999 in ordine all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni di carattere paesistico-ambientale.

La norma di cui al comma precedente non trova applicazione ne caso di vigenza di contratto o rapporto di affitto rustico sulle strutture rurali oggetto di intervento, fatto salvo il caso di dimostrata dismissione delle medesime da almeno cinque anni. La ristrutturazione dell'immobile dovrà essere attuata senza pregiudizio per il mantenimento o l'eventuale ripristino dell'attività agricola sul compendio non direttamente interessato dall'intervento.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'utilizzazione di aree con destinazione agricola, per lo svolgimento di attività permanenti di addestramento e allenamento di animali, con divieto tassativo di sparo. Per tale evenienza, il Sindaco, potrà rilasciare la specifica autorizzazione, dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia.

Alla richiesta di autorizzazione, dovranno essere allegati gli elaborati tecnici sufficienti ed idonei ad individuare l'intera area interessata dall'attività, oltre all'ubicazione dei necessari servizi igienici, di tipo e quantità prescritti dalla ASL competente di zona, ed eventualmente di una piccola tribuna per gli spettatori avente dimensioni massime di m 20.00x4.00x1.80(h). Per i servizi igienici e la piccola tribuna, sono richiesti disegni di dettaglio in scala non inferiore a 1:50.

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferiti a reti di telecomunicazione o di trasporto energetico, di impianti tecnologici pubblici per il trattamento, la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi anche nel caso in cui il P.R.G. non ne preveda la specifica localizzazione.

L'Amministrazione Comunale potrà predisporre un Piano di sviluppo agricolo alla cui entrata in vigore dovrà essere adeguata la presente normativa.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle disposizioni delle Leggi Regionali n° 93/80 e 1/01

ZONA E1:

AREE AGRICOLE DI PREGIO A DESTINAZIONE AGRICOLA E INSEDIAMENTI RURALI

Art. 41a

L'articolato del precedente articolo 41 NTA – Zona E – si intende integralmente trascritto nel presente articolo, inoltre in considerazione delle specifiche funzioni riservate alle aree in oggetto, di cuscinetto tra il perimetro del Parco dell'Adda e quelli dei comparti di zone residenziali, ritenendo utile e opportuno procedere con particolare attenzione nelle operazioni di pianificazione urbanistica e edilizia, si prescrive la preventiva valutazione paesistica dei progetti.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO XI AREE ED ATTREZZATURE AD USO PUBBLICO O DI USO ED INTERESSE PUBBLICO

GENERALITÀ

Art. **42**

Tali aree sono così suddivise secondo la loro destinazione:

- Aree per il parcheggio;
- Aree per il verde pubblico attrezzato o privato di uso pubblico e sportivo;
- Aree per attrezzature scolastiche e collettive;
- Aree a verde vincolato a carattere paesistico e di recupero ambientale;
- Aree a verde di rispetto ambientale con funzioni di connettività.

In queste zone il P.R.G. si attua normalmente con intervento pubblico diretto, salvo diverse specificazioni del P.R.G.

È possibile l'intervento del privato proprietario o dell'ente di gestione attuato con concessione edilizia semplice nel caso di straordinaria manutenzione o di risanamento conservativo.

Nel caso di nuova costruzione o ricostruzione integrale o ampliamento operati da privati la concessione edilizia deve essere preceduta da progetto planivolumetrico con convenzionamento approvati dal Consiglio Comunale a garanzia e perseguimento delle finalità di pubblica utilità.

Gli spazi di sosta a parcheggio vanno previsti per ciascuna zona a secondo della destinazione d'uso degli edifici nella quantità specificata nelle presenti norme come opere di urbanizzazione.

I parcheggi individuati o previsti dal P.R.G. all'interno di aree da attrezzare, troveranno esatta configurazione negli strumenti attuativi che saranno predisposti.

Le aree a parcheggio dovranno essere adeguatamente alberate con essenze arboree autoctone stabilite dall'Amministrazione comunale.

COMUNE DI SUISIO
Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

AREE DI PARCHEGGIO

Art. 43

Gli spazi di sosta a parcheggio vanno previsti per ciascuna zona a secondo della destinazione d'uso degli edifici nella quantità specificata nelle presenti norme come opere di urbanizzazione.

I parcheggi individuati o previsti dal P.R.G. all'interno di aree da attrezzare, troveranno esatta configurazione negli strumenti attuativi che saranno predisposti.

Le aree a parcheggio dovranno essere adeguatamente alberate con essenze arboree autoctone stabilite dall'Amministrazione comunale.

Oltre a questi vanno previsti gli spazi necessari per soste degli autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni o ampliamenti, nella misura minima di 1 mq/10mc. Questi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di pertinenza dell'edificio, oppure promiscuamente ed anche su aree che non facciano parte del lotto purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trascrivere a cura del proprietario.

Per i parcheggi privati di uso pubblico inerenti attrezzature private potrà prevedersi in convenzione la chiusura nelle ore notturne e nei giorni in cui non ne è previsto l'utilizzo.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

AREE A VERDE PUBBLICO O PRIVATO E SPORTIVO DI USO PUBBLICO

Art. **44**

Tali zone sono destinate alla conservazione e creazione di opere pubbliche (o di proprietà e gestione privata ad uso e di interesse pubblico) quali parchi e giardini, attrezzature ed impianti per attività ricreative e sportive; sono compresi tanto gli impianti fissi per competizioni ed allenamenti sportivi (stadi, palestre, piscine, campi per corsa, giochi sportivi, tennis e servizi attinenti l'impianto), quanto gli impianti ricreazionali di superficie.

Collegati agli impianti sportivi e ricreativi sono annessi esercizi a carattere sociale e ricreativo, quali sale di riunione, sedi di società sportive, bar e posti ristoro,

Gli impianti possono essere eseguiti e gestiti da privati mediante convenzione temporanee garanti l'uso pubblico delle attrezzature e delle aree di pertinenza.

In tali aree dovrà essere particolarmente curato il decoro della sistemazione e controllata la buona rispondenza ambientale nei riguardi delle zone circostanti.

La realizzazione di tali aree fa parte delle opere di urbanizzazione secondaria. Tali aree fanno parte della dotazione di standards urbanistici previsti dall'art. 22 della L.R. 15.4.1975, n° 51.

I parametri edilizio – urbanistico da rispettare (da intendersi come indici massimi e come dotazione ottimale di parcheggi) sono i seguenti:

1) Zone a verde pubblico attrezzate:

a)	U.F.: (indice di utilizzazione fondiaria)	=	0.01	mq/mq
b)	H	=	7.00	ml
c)	Parcheggio	=	1/10	mq/mq S.F.

2) Zone a verde sportivo:

a)	U.F.: (indice di utilizzazione fondiaria)	=	60%	per impianti coperti e scoperti i quali singolarmente non superano le seguenti dimensioni:
	- per impianti coperti: U.F.	=	0.50	mq/mq
	- per impianti scoperti: U.F.	=	0.50	mq/mq
b)	Parcheggi	=	1/10	mq/mq S.F.

Per l'impianto sportivo di progetto previsto in via Adda, per l'attuazione, si rimanda alle indicazioni espresse nel parere rilasciato dal Parco dell'Adda Nord con atto n. 370 del 04.02.2003, alle procedure individuate dall'art. 48 delle N.T.A. del P.T.C. per la realizzazione di opere pubbliche non in conformità col Piano Territoriale.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

AREE A VERDE DI RISPETTO AMBIENTALE CON FUNZIONI DI CONNETTIVITA'

Art. **44a**

Tali ambiti si collocano nelle immediate adiacenze dei confini nord/est/sud del territorio comunale, a lato dei solchi vallivi e lungo i corsi d'acqua che lo attraversano.

La tipologia di dotazione e d'interventi che l'A.C. intende realizzare in tale zona consistono nella formazione di:

- attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua;
- spazi pedonali adattabili alla sosta a sedere, in ogni caso caratterizzati da essenzialità e sobrietà costruttiva;
- fontanelle, attrezzature fisse per il gioco infantile e dei bambini;
- percorsi vita;
- percorsi ciclabili;
- illuminazione pubblica localizzata, sedili isolati, raccoglitori per rifiuti e quanto altro possa giovare all'attrezzatura dell'ambiente naturale in forma di struttura pubblica destinata a garantire il godimento dell'ambiente e la responsabile sua fruizione da parte del pubblico.

E' ammesso l'intervento attuativo dei privati, nonché la gestione di attrezzature destinate al ritrovo della gente, al godimento del tempo libero e dell'ambiente, purché in modo convenzionato con l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire in modo regolamentato la pubblica fruibilità, nonché di assicurare la buona qualità delle attrezzature e l'idoneità delle tipologie, coerentemente con i valori ambientali.

E' inoltre ammessa la formazione di chioschi in legno con fondazioni e basamenti in calcestruzzo rivestiti in pietra, di pergolati, di ripari coperti in legno e tegole, di spazi attrezzati per il gioco e il divertimento (bocce, tennis, canto, ballo, riunioni collettive), nonché di ogni altra attrezzatura che si configuri come intervento preordinato alla valorizzazione pedonale dell'ambiente naturale, purché coerente con il carattere e con il pregio dei valori paesistico e ambientale della zona.

In tutti i casi si applicano le seguenti prescrizioni:

- è vietata la formazione di nuove recinzioni ed è prescritta la modifica di quelle preesistenti alla data di adozione del P.R.G., o la loro limitazione alle sole pertinenze strettamente contigue ai fabbricati preesistenti, quando le recinzioni preesistenti costituiscano interruzione del percorso pedonale internamente all'ambiente naturale;
- è prescritto l'uso pubblico dei sentieri di fatto esistenti ed è fatto assoluto divieto, a chi vi transita, di manomettere, di alterare, di calpestare, di cogliere e comunque danneggiare i prodotti delle coltivazioni orticole e agricole private, o i frutti spontanei dei suoli privati attraversati o adiacenti ai percorsi pedonali;
- è vietata la circolazione di motocicli sui percorsi pedonali;
- negli ambiti ubicati in adiacenza ai percorsi pedonali già esistenti, come pure in quelli che risulteranno adiacenti ai nuovi percorsi pedonali o alle sistemazioni ambientali che saranno realizzate, è proibito ogni forma di edificazione riconducibile all'uso residenziale anche di tipo stagionale;
- è consentita la conservazione di ricoveri per attrezzi agricoli e di depositi per legna da ardere, purché gli stessi siano realizzati con materiali e forme sobri e con dimensioni limitate allo stretto fabbisogno funzionale delle strutture di deposito.

E' escluso l'uso di materiali di recupero adattati impropriamente.

- Per le attrezzature comportanti significative affluenze pedonali è prescritta la formazione di parcheggi convenzionati con l'A.C. nei luoghi e con le dimensioni stabiliti dall'A.C. stessa.

- Le coperture degli eventuali chioschi non dovranno avere forme e colore vistoso ed incoerente con il pregio paesistico dei luoghi.

La superficie copribile utilizzabile per la realizzazione di eventuali chioschi, dovrà essere limitata strettamente alla formazione di un banco di mescita e di preparazione degli alimenti dotato delle occorrenti apparecchiature, di un servizio igienico adeguatamente separato e di un ripostiglio-deposito. In ogni caso l'altezza massima non dovrà superare ml 3.50.

Ad integrazione dei chioschi e dei pergolati, è consentita la formazione di superfici coperte, pavimentate in pietra e, in legno, destinate all'impianto fisso di tavoli e panche in legno per l'intrattenimento e la ristorazione di gruppi di gitanti, con copertura a due falde, con sostegni ed ossatura in legno e tegole in laterizio.

- E' prescritta la conservazione e la salvaguardia degli elementi di arredo ambientale esistenti (quali le cappellette, le croci, le edicole, le steli, le pavimentazioni, i selciati, i sedili, le fontane, le massicciate) rinvenibili all'interno di tale zona.

Non è ammessa l'apertura di nuovi accessi stradali, salvo che per esigenze agro-silvo-pastorali di zone contigue, o per motivi d'interesse pubblico; in ogni caso il transito di autoveicoli sarà ammesso unicamente in modo regolamentato.

L'A.C. promuove il mantenimento e la pulizia periodica dei sentieri esistenti alla data di adozione del P.R.G., nonché la realizzazione e la manutenzione della relativa segnaletica, in coordinamento con i privati, con le associazioni locali e le Istituzioni sovracomunali.

I progetti di sistemazione delle aree, e di realizzazione degli interventi, saranno da redigere a cura e spesa dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'eventuale delega alle predette associazioni o enti senza fine di lucro.

Per la gestione di attrezzature e di impianti destinati al godimento dell'ambiente e del tempo libero, potranno essere coinvolti anche i privati, con precedenza nei confronti degli imprenditori turistici insediati nei luoghi e nel Comune, oltretutto dei proprietari delle aree interessate, mediante apposita convenzione, da registrare, finalizzata all'instaurazione delle pubbliche accessibilità a dette attrezzature ed impianti.

In tutti i casi di intervento comportante alterazione ambientale, è prescritta la sistemazione a verde delle scarpate e dei riporti e la rimozione definitiva delle alterazioni, nonché la ripiantumazione, nel caso di inevitabile abbattimento di alberi preesistenti.

Tutti gli interventi realizzabili in tale zona saranno ritenuti ultimati solamente a seguito della completa realizzazione di tutte le opere occorrenti per garantire una stabile ed adeguata sistemazione paesistica ed ambientale dei luoghi, su conforme parere della Commissione edilizia.

E' fatto obbligo di procedere al taglio sistematico della vegetazione spontanea che invade gli ambiti oggetto di sistemazione paesistico-ambientale, allo sfalcio regolare delle radure ed all'apertura di coni di visuale libera da destinare a punti di vista panoramica.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale di promuovere studi di fattibilità mirati ad individuare le valutazioni ottimali adatte a consentire l'organizzazione funzionale degli ambiti di tale zona meritevoli d'intervento.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

AREE PER ATTREZZATURE SCOLASTICHE E COLLETTIVE

Art. **45**

In tale zone sono comprese attrezzature collettive prioritariamente pubbliche (comunali, provinciali, statali o attrezzature di proprietà collettive) di uso e di interesse pubblico.

In tali zone sono previste:

- sedi per pubbliche amministrazioni;
- sedi scolastiche dei vari gradi (asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media, istituti superiori);
- sedi sanitarie
- sedi assistenziali (di ricovero e di assistenza)
- sedi socio – culturali, ricreative (quali centri sociali, circoli ed associazioni, sede di riunione e di spettacolo);
- sedi per servizi generali di livello urbano.

Gli interventi devono rispettare i seguenti indici edilizi urbanistici (da intendersi come massimi e dotazione ottimale di parcheggi):

1) Zone per l'istruzione:

- U.F. = 0.70 mq/mq
- H max = 11.50 ml (3 piani fuori terra)
- Parcheggio = $\frac{1}{4}$ mq/mq S.L.P.

2) Zone per attrezzature di interesse collettivi:

- U.F. = 0.70 mq/mq
- H max = 11.50 ml (3 piani fuori terra)
- Parcheggio = $\frac{1}{2}$ mq/mq S.L.P.

ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE PER SERVIZI RELIGIOSI

Art. **45.a**

Sedi per il culto e istituti religiosi; (sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi quelle rientranti nella definizione dell'art. 2 commi a) b) c) della L.R. 09.05.1992, n. 20, ancorché non individuate con un segno grafico specifico nelle tavole di azionamento di PRG. Tali attrezzature costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto).

Gli interventi devono rispettare i seguenti indici edilizi urbanistici (da intendersi come massimi e dotazione ottimale di parcheggi):

- U.F. = 0.60 mq/mq
- H max = 11.50 ml (ad esclusione di campanili e chiese)
- Parcheggio = $\frac{1}{4}$ mq/mq S.L.P.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

AREE A VERDE VINCOLATO A CARATTERE PAESISTICO E DI RECUPERO AMBIENTALE – PARCO DELL'ADDA

Art. **46**

Sono individuate come zone a verde vincolato a carattere paesistico e di recupero ambientale, quelle parti del territorio di particolare valore naturalistico ed ambientale per la presenza di manifestazioni vegetali, geomorfologiche in genere o idrogeologiche, nonché di preminente valore panoramico, lungo il corso del fiume Adda.

In tali zone il P.R.G. persegue l'obiettivo di salvaguardia dell'ambiente di valore esistente, e di recupero dell'ambiente degradato, nonché di assicurare la migliore valorizzazione economica, sociale e culturale degli interventi nel territorio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni e normativa che si intendono qui trascritte, del piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) dell'Ente Parco Adda nord, approvato con deliberazione Giunta Regionale del 22 Dicembre 2000 – N. 7/2869 e successive modificazioni. In particolare, entro tale perimetro insiste un'area già destinata a cava di inerti, ora esaurita e dismessa, per la quale, nel rispetto delle norme vigenti, si dovrà provvedere alla redazione di uno specifico piano di recupero ambientale, esteso all'intera area di escavazione, di prioritaria iniziativa pubblica.

Tale piano sarà principalmente finalizzato a ricostituire un ambiente ad uso naturalistico, caratterizzato da seminativi e boschi di latifoglie con uso di specie vegetali, erbacee arbustive ed erbacee autoctone non escludendo la possibilità di esplicitare una diversa fruibilità dell'area che, sempre nell'osservanza della destinazione prevista, possa privilegiare la zona ad acqua per consentire all'Amministrazione Comunale, nell'interesse pubblico, lo svolgimento di attività sportive consone al dettato ed alle esigenze della comunità.

Ogni intervento di uso e di trasformazione del predetto ambito territoriale, non potrà essere attuato se non dopo l'avvenuta approvazione dello strumento attuativo di cui al comma precedente, previo sottoscrizione di convenzione a garanzia dell'esatta attuazione delle previsioni del Piano stesso.

Le parti di territorio esterne al perimetro del parco sono soggette ai seguenti indirizzi:

- a) la conservazione dei valori naturalistici e paesistici;
- b) la progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree incluse nel perimetro del parco, allo scopo di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative, specie laddove sussistono significative connessioni con l'ambiente fluviale;
- c) la tutela delle aree verdi pubbliche e private e le essenze arboree di rilevanza ambientale;
- d) la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonché delle aree con destinazione agricolo-boschiva;
- e) la verifica che le attività industriali, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica, nonché preesistente o connesso ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte, siano collocate a congrua distanza dai confini del parco, a meno che non vi siano possibilità alternative da motivarsi specificatamente;
- f) una particolare attenzione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno con tutela specifica dell'assetto idrogeologico.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. **47**

Sulle aree destinate ad attrezzature ed impianti tecnologici, individuate nel P.R.G. da apposito retino, vi è ammessa la costruzione di edifici ed attrezzature al servizio della collettività

Gli indici di utilizzazione delle suddette aree verranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione Comunale in base alle caratteristiche dimensionali dell'impianto e ambientali del territorio circostante.

Il rilascio delle necessarie autorizzazioni per la formazione degli impianti sarà subordinato alla presentazione di uno studio particolareggiato dell'area oggetto di intervento.

Qualora si rendesse necessario provvedere alla localizzazione di non previsti impianti tecnologici di livello interno e/o comprensoriale, l'Amministrazione Comunale ne potrà individuare l'ubicazione e procedere o autorizzarne la realizzazione avvalendosi delle leggi vigenti in materia di lavori pubblici ovvero, ove trattasi di notevoli insediamenti, mediante apposita variante di P.R.G.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

AREE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Art. **48**

Sulla base degli indirizzi per la protezione civile, sono indicate nella tavola di P.R.G. le corrispondenti attrezzature, mediante apposito simbolo accompagnato da numerazione, posto su zone di varia destinazione, corrispondente alle seguenti funzioni:

- 1) **Comando operativo:**
localizzato nella sede municipale dovrà ospitare gli Organismi di coordinamento per la protezione civile e le necessarie attrezzature.
- 2) **Ospedale da campo:**
Nell'area indicata, nel caso di dichiarata situazione di emergenza, saranno sospese le destinazioni funzionali normali indicate dal P.R.G. e dovranno essere ospitate le attrezzature sanitarie da campo della protezione civile.
- 3) **Aree per alloggiamenti di emergenza dotate di infrastrutture primarie:**
Le zone contrassegnate con il simbolo corrispondente, debbono essere dotate di infrastrutture e servizi tali da consentire la permanenza anche prolungata di un numero cospicuo di persone in situazione di disagio: servizi igienici, reperimento di acqua potabile o potabilizzabile indipendente dall'acquedotto comunale (pozzi diretti o bacini di raccolta di adeguate capienze e caratteristiche costruttive), collettori fognari a dimensioni adeguate, ecc..
Nel caso di dichiarata situazione di emergenza, saranno sospese le destinazioni funzionali normali indicate dal P.R.G. e assunte quelle riportate nel presente punto.
- 4) **Aree non attrezzate di possibile impiego per alloggiamenti di emergenza:**
Le zone indicate nel P.R.G. dovranno essere suscettibili, secondo le indicazioni, di un piano di studio preventivo, di rapida realizzazione delle infrastrutture e attrezzature ricettive indispensabili per l'eventuale concentrazione di persone. Si richiama il 2° comma del precedente punto 3.
- 5) **Piazzale per scarico e smistamento degli approvvigionamenti di emergenza:**
La zona indicata dal P.R.G. rimane vincolata alla destinazione sopra descritta per il periodo di emergenza di approvvigionamento. Dovranno essere rapidamente allestiti più diretti collegamenti con la strada provinciale.
- 6) **Deposito mezzi operativi:**
Vengono indicati dal P.R.G. nella zona prevista a magazzino e depositi comunali che dovranno ospitare e mantenere i mezzi operativi della protezione civile.
- 7) **Piazzale per eliporto:**
Il P.R.G. prevede la localizzazione del piazzale per l'atterraggio di elicotteri che dovrà essere dotato di caratteristiche e relativa segnaletica rispondenti alla normativa vigente.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

CAPO XII – NORME SPECIALI E TRANSITORIE

STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO AL P.R.G.

Art. **49**

L'intero territorio comunale è stato oggetto di uno studio delle sue specifiche caratteristiche geologiche che si compone di una relazione illustrativa e di Tavole tematiche documentanti analiticamente la consistenza fisica del suolo e del sottosuolo e gli aspetti problematici che li riguardano.

Ogni iniziativa di trasformazione e di uso del territorio comunale ai fini insediativi, privati e pubblici, è subordinata al rispetto della Carta di fattibilità geologica del P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000, a cui si rinvia, che copre l'intera estensione del territorio comunale.

Si intendono qui di seguito integralmente trascritte le indicazioni contenute nella Relazione del predetto studio, concernenti in particolare le limitazioni e le prescrizioni da adottare negli interventi edilizi rientranti nelle aree di Classe 2, 3 e 4.

Specificatamente, gli ambiti del territorio comunale rientranti in aree di tali Classi e perciò evidenziati, in differente misura, problematiche di tipo idrogeologico, in caso di previsione di nuovi interventi e di interventi di potenziamento di insediamenti preesistenti ivi localizzati, dovranno essere oggetto, ciascuno, d'indagine geognostica adeguatamente approfondita e di specifica relazione geologico-tecnica particolareggiata, predisposta da Tecnico abilitato, che chiariscano ed esplicitino il tipo di pericolosità o di problematica in essere, nonché gli interventi di sistemazione e di bonifica atti a limitare il rischio, oltreché le cautele di ordine progettuale da adottare in fase di attuazione degli interventi.

In dettaglio oltre agli obblighi di legge stabiliti dal D.M. 11.03.1988 in materia d'indagini geologiche e geotecniche, per le aree di classe 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

- per le aree di Classe 1 della Carta di fattibilità caratterizzate dall'assenza di particolari problemi, non sarà necessario corredare i progetti edilizi con una relazione geologica di sostegno dell'intervento. Per le altre aree destinate all'edificazione alle quali è stata assegnata la Classe 1 di fattibilità, si devono prevedere approfondimenti geologici specifici al fine di evitare che gli interventi programmati possano compromettere la stabilità dei cigli di scarpata;
- per le aree di Classe 2 della Carta di fattibilità caratterizzate da "modeste limitazioni" è necessario corredare i progetti edilizi con una relazione geologica che, dopo d'aver individuata la problematica del sito, motivi adeguatamente e caratterizzi i contenuti delle scelte progettuali dell'intervento;
- per le aree di Classe 3 della Carta di fattibilità caratterizzate da "consistenti limitazioni", i corrispondenti progetti edilizi potranno essere assentiti solo in subordine alla preventiva approvazione del Progetto esecutivo di messa in sicurezza o di bonifica dei luoghi, da esaminare da parte della Commissione edilizia separatamente da quello edilizio e preliminarmente allo stesso;
- per le aree di Classe 4 della Carta di fattibilità caratterizzate da "gravi limitazioni", è da escludere nuova edificazione; sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio preesistente alla data di adozione del P.R.G., e cioè *quelli riconducibili all'art. 31, lettere a), b) e c) della L. 457/1978*. Pertanto nelle quote di comparto di zona omogenea ricadenti in aree di classe 4 non potranno essere insediate nuove volumetrie; le volumetrie ad esse corrispondenti, nel rispetto delle norme di Zona, potranno essere insediate nelle porzioni residue dei lotti di proprietà ricadenti in aree di classi diverse dalla classe 4.

All'interno dei comparti edificabili in cui è stata individuata una porzione riconducibile alla Classe 4 di fattibilità, l'edificazione deve mantenere, mediante opportune indagini geologiche, idonea distanza dal fattore specifico di rischio individuato nell'ambito di tale classe.

I progetti d'iniziativa pubblica concernenti l'insediamento d'infrastrutture e di impianti tecnologici che in talune posizioni interessino aree di Classe 4, potranno essere assentiti solo in subordine alla preventiva approvazione di un dettagliato Studio Geologico-tecnico e, se occorrente, di un Progetto esecutivo di messa in sicurezza o di bonifica dei luoghi interessati, da esaminare da parte della Commissione edilizia, separatamente da quello dell'opera pubblica principale e preliminarmente allo stesso.

In tali casi è preferibile che il progetto dell'opera pubblica sia preceduto da uno Studio di fattibilità dell'opera stessa che, preventivamente, ne valuti l'effettiva possibilità di realizzazione sulla scorta di specifiche prove geotecniche opportunamente relazionate, mirate ad appurare a quali condizioni ne sia garantibile la fattibilità o ad esplicitare i motivi per cui l'opera in questione non possa essere localizzata nei luoghi considerati.

E' preferibile, inoltre, in subordine all'esito positivo dei predetti sondaggi geotecnici, che lo Studio di fattibilità stabilisca anche le condizioni che consentano all'Amministrazione pubblica di concepire, fin dall'inizio, il Progetto esecutivo di messa in sicurezza o di bonifica dei luoghi interessati dall'opera, come parte integrante del Progetto esecutivo dell'opera pubblica in questione.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

AREE LIBERE

Art. **50**

Ad ogni effetto si considerano aree libere quelle totalmente inedificate di proprietà del richiedente e che non risultino stralciate, dopo la data di adozione del P.R.G. né dalla sua stessa proprietà se già edificata, né da aree contigue edificate, né da altre aree tra loro contigue appartenenti a partite catastali unitarie e già edificate ancorché su un solo mappale.

Le aree libere ubicate nelle zone omogenee "A", "B" e "C" sono esclusivamente destinate alla edificazione. In esse è pertanto vietato il deposito o l'accatastamento di materiali di qualsiasi tipo, se non espressamente autorizzati dal funzionario comunale preposto, sentito il parere della Commissione Edilizia, e in ogni caso sempre in forma provvisoria e precaria.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI ISOLATI

Art. **51**

Per gli immobili isolati a destinazione residenziale, ricadenti in zona rurale o ad altra destinazione non residenziale di Piano, ad esclusione dei casi specificatamente disciplinati dalle singole normative di zona, sono sempre consentiti, oltre che opere di manutenzione interna ed esterna, la ristrutturazione nonché piccoli ampliamenti in aderenza o in sopralzo, con un aumento di volume fino al 20% del volume preesistente, purché sia mantenuta la destinazione residenziale e siano rispettati tutti gli indici previsti per la zona "B1" Residenziale di completamento e/o sostituzione.

I predetti aumenti di volume avranno valore "una tantum" e saranno autorizzati solo per gli immobili esistenti alla data di adozione del P.R.G.

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

FABBRICATI ACCESSORI

Art. **52**

Nelle zone residenziali non è ammessa la costruzione di fabbricati accessori.

Nelle sole zone "B1" residenziali di completamento e/o sostituzione, per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sprovvisti di autorimesse e per i quali queste non possono essere realizzate all'interno dell'edificio, potrà essere autorizzata senza che venga conteggiata nel calcolo del volume, la costruzione di locali accessori ad esclusivo uso di autorimesse, purché rispondano ai seguenti requisiti:

- 1) abbiano altezza massima all'imposta della gronda (facciata) non superiore a m 2.50 con tetto a falde inclinate con pendenza massima del 35% e manto di copertura in cotto;
- 2) sorgano in aderenza al fabbricato principale di cui sono al servizio o alla distanza minima di ml 3.00 dallo stesso;
- 3) rispettino la distanza di ml 4.00 dai fabbricati principali delle proprietà circostanti
- 4) sorgano in aderenza ai fabbricati accessori esistenti sulle proprietà vicine o alla distanza minima di ml 3.00 dagli stessi;
- 5) non abbiano dalle strade distanze inferiori a quelle previste dalle presenti norme per i nuovi insediamenti;
- 6) il loro volume non sia superiore a mc 50.00 per ogni unità abitativa esistente alla data di adozione del P.R.G..

Sono esclusi dalla presente norma gli immobili ricadenti all'interno del perimetro di vincolo di salvaguardia dei siti, degli edifici e dei complessi monumentali.

Le autorimesse sotterranee potranno essere ricavate anche in corrispondenza delle aree scoperte (escludendo tassativamente da queste tutte le fasce di rispetto individuate dal P.R.G.) a condizione che abbiano altezza netta interna inferiore o uguale a ml 2.50 e che le caratteristiche statiche e tecniche del solaio di copertura consentano l'obbligatoria formazione di tappeti erbosi con stesura di terreno vegetale dello spessore minimo di m. 0.40. Dette autorimesse potranno affiorare per non più di ml 1.00, compreso lo spessore del solaio e del terreno vegetale, dalla quota 0.00 di riferimento e saranno comunque escluse dal calcolo delle superfici coperte e dei volumi.

L'aspetto esteriore delle costruzioni ammesse dal presente articolo deve armonizzare architettonicamente con l'ambiente e con le costruzioni di cui costituiscono pertinenza.

Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici possono essere utilizzate per le costruzioni di cui al presente articolo solo nei modi che consentono di salvaguardare gli alberi esistenti.

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

LOTTE INSUFFICIENTI E PLANIMETRICAMENTE IRREGOLARI

Art. **53**

L'Amministrazione Comunale può autorizzare in difformità alle sole norme sulle distanze dai confini privati, ma nel rispetto degli altri distacchi minimi di legge o previsti dalle presenti norme, l'edificazione di lotti insufficienti o con forma planimetrica irregolari esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G., nel caso che essi non siano modificabili, o adeguabili, attraverso la rettifica o la modifica dei confini stessi, e l'incorporazione di aree finitime nell'ambito di una eventuale lottizzazione d'ufficio.

Nel rispetto delle condizioni contenute nel precedente comma, in caso di demolizione con fedele ricostruzione, l'autorizzazione ad edificare potrà essere rilasciata in difformità, oltre alle norme sulla distanza dai confini, anche alle norme sulle distanze dei fabbricati e dalle strade.

L'eventuale edificazione è soggetta alle specifiche norme della zona in cui ricade e dovrà essere regolata con apposite convenzioni con i privati e/o l'Amministrazione comunale, registrate e trascritte

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

TRASPOSIZIONI VOLUMETRICHE

Art. 54

Allo scopo di consentire il conseguimento di particolari espressioni architettoniche o anche l'utilizzo di lotti insufficienti all'edificazione di interventi particolari, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà permettere l'utilizzo ai fini del computo volumetrico, di lotti non contigui.

Il comune autorizzerà tali trasposizioni a condizione che comunque, tali lotti facciano parte della medesima zona omogenea e che resti dimostrato che dalla loro effettuazione non possa derivare disordine nella configurazione ambientale e del tessuto urbano e non si creino condizioni igieniche pregiudizievoli nei confronti sia della proprietà interessata che di quelle vicine.

Con la trasposizione non si dovrà comunque superare di oltre il 50% la densità edilizia stabilita dal P.R.G. nel lotto su cui si richiede di edificare.

Verrà inoltre trascritto il vincolo volumetrico sul lotto di cui era stata trasposta la volumetria.

Bergamo

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

FACOLTÀ DI DEROGA

Art. 55

Il Funzionario preposto, sentita la Commissione Edilizia e previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà concedere concessioni edilizie in deroga al P.R.G. e dalle presenti norme, soltanto per edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico nei limiti fissati dall'art. 41/quater della Legge Urbanistica e nella osservanza dell'art. 3 della Legge 21.12.1955 n° 1357, del paragrafo 12 titolo V della Circolare Ministeriale n° 3210 e della Circolare del Ministero dei LL.PP. Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche Div. 23 n° 1/1231 del 3 Gennaio 1957.

COMUNE DI SUISIO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. **56**

Con l'adozione del P.R.G. scattano le normali misure di salvaguardia di cui alla Legge 3.11.1952, n° 1902, come modificata dalla Legge n° 1357/1955 e integrata dalle Leggi n° 517/1966, n° 765/1967, n° 1187/1968 e n° 291/1971.

PREVENZIONE RISCHIO RADON

Art. **57**

Il rischio Radon viene considerato come uno degli aspetti importanti di valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, sia generali che attuativi. Tale valutazione di carattere analitico deve partire dalla verifica di appartenenza o meno del Comune e/o del territorio in esame, tra le aree che presentano concentrazioni significative di Radon sulla base della Mappa Territoriale e/o mediante l'utilizzo dei dati attualmente disponibili. Non essendo a tutt'oggi ancora ultimata la mappatura ufficiale del territorio provinciale (affidata all'ARPA), ci si basa sui dati e gli elementi attualmente conosciuti dall'ASL, dai quali emerge per il territorio dell'Isola una situazione non allarmante ma che va tuttavia tenuta in debita considerazione. Il valore di riferimento oltre il quale si può giudicare a rischio una situazione è di 200 Bq/mc espressa come concentrazione media annua (valutata secondo i criteri definiti da ARPA), rilevabile negli ambienti confinati. In ogni caso, in attesa della mappatura da parte dell'ARPA e degli ulteriori dati ed elementi di conoscenza e valutazione, si ritiene utile ai fini di prevenzione e di tutela della salute pubblica, prescrivere che tutti i fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc.) vengano progettati e realizzati previa adozione di modalità e criteri tecnico-costruttivi (di cui si dà indicazione nelle allegate tabelle), tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione al Radon. Analoghe prescrizioni andranno poi impartite, anche sulla base dei pareri di competenza ASL, in fase di concessione edilizia. La verifica di efficacia delle misure adottate andrà effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

Edilizia abitativa e non abitativa

TABELLA 1: requisiti generali da applicare sempre

Riferimento normativo RLI tipo	Prescrizione – obbligo requisiti	Soluzioni previste	Soluzioni tecniche alternative	Deroga al requisito-obbligo	Deroga su edifici esistenti per interventi parziali di ristrutturazione ecc. (RLI art. 3.0.0c3)
1.2.6 comma 1	I muri dei locali di abitazione (rif. Art. 3.4.3a) non possono essere addossati ai terreni	Intercapedini con sistema di scolo delle acque	Ammissa: sistema di impermeabilizzazione efficaci. Gli elementi costitutivi degli edifici devono garantire l'evacuazione delle acque di infiltrazione e impedire la formazione di condense	Non ammessa per spazi di abitazione	Sempre ammesso: dimostrazione di miglioramento con relazione tecnica e/o valutazione oggettiva
3.6.4 comma b (per locali interrati e seminterrati)	Assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici	Impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici. I muri devono essere protetti efficacemente contro l'umidità	Ammissa	Non ammessa	Sempre ammesso: dimostrazione di miglioramento con relazione tecnica e/o valutazione oggettiva
3.2.6 comma 2	Pavimenti a contatto del terreno, devono essere protetti dall'umidità <i>E dalle infiltrazioni di gas Radon</i> (requisito attualmente non normato da RLI)	<i>Vespaio: m 0,40 di h, con circolazione dell'aria con bocche di aerazione contrapposte</i> Pavimento unico e impermeabile	Sempre ammessa: massicciata costituita da materiale inerte opportunamente costipato e di adeguato spessore (40 cm) aerato mediante tubi forati (diametro 12-15 cm) posti parallelamente ad una distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro e collegati alle due estremità con tubi di raccordo di cui uno collegato con tubi di esalazione convogliati normalmente al tetto	Ammissa per locali cantinati o interrati senza permanenza di persone a condizione che sia realizzata una adeguata ventilazione direttamente all'esterno	Sempre ammesso: dimostrazione di miglioramento con relazione tecnica e/o valutazione oggettiva

TABELLA 2: requisiti particolari da applicare in aggiunta ai requisiti della tabella 1: applicabile a partire da 200 Bq/mc rilevati negli ambienti confinati degli edifici esistenti, presenti nell'area interessata o limitrofi a questa

Riferimento normativo RLI tipo	Prescrizione – obbligo Requisito	Soluzione prevista	Soluzione tecnica alternativa	Deroga al requisito/obbligo	Deroga su edifici esistenti per interventi parziali di ristrutturazione ecc. (art. 3.0.0 c.3 RLI)
non previsto attualmente	Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'inquinamento da radon dell'ambiente confinato	<p><i>Vespaio areato per ogni pavimento poggiato su terreno (m 0,40 di h, con circolazione dell'aria con bocche di aerazione contrapposte)</i></p> <p>Pavimento unico e impermeabile</p> <p>Aperture, cunicoli, pozzetti convenientemente sigillati</p> <p>Sistemi di areazione naturale in grado di assicurare</p> <p>Doppio riscontro d'aria attraverso aperture finestrate regolamentari oppure attraverso dispositivi alternativi (aerazione orizzontale differenziata di Kapen, tubi di ventilazione naturale) e/o sistemi di ventilazione artificiale in grado di assicurare almeno 1 ricambio/ora (le prese e gli scarichi devono essere collegati con l'esterno e a debita distanza fra loro)</p>	<p>Amnessa previa valutazione in alternativa al vespaio:</p> <p>- massicciata costituita da materiale inerte opportunamente costipato e di adeguato spessore (40 cm) aerato mediante tubi forati (diametro 12-15 cm) posti parallelamente a 4 metri l'uno dall'altro e collegati alle due estremità con tubi di raccordo di cui uno collegato con tubi di esalazione convogliati normalmente al tetto</p> <p>- guaina di adeguate caratteristiche di impermeabilità al Radon certificate e messa in opera "a regola d'arte"</p> <p>- valutazione del risultato mediante misurazione oggettiva</p>	NON AMMESSA	Amnesso: dimostrazione di miglioramento e raggiungimento di un livello inferiore a 200 Bq/mq con relazione tecnica e/o valutazione oggettiva (campionamento e analisi)

ALLEGATO I

Insedimenti produttivi ammessi e non ammessi sul territorio

Di seguito si riporta il testo integrale del DM 5 settembre 1994 che individua le attività ritenute insalubri ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.

Elenco delle industrie con insediamenti e/o esercizi produttivi, di trasformazione e di stoccaggio che fanno riferimento a produzioni insalubri non ammesse su tutto il territorio comunale, con esclusione di quelle che seppure inserite nell'elenco, rientrano entro il limite parametrico, definito dal D.P.R. 25.07.91 n. 175, per il quale possono essere definite ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dello stesso D.P.R., e pertanto ammesse secondo la distinzione operata dal precedente art. 33. Nelle parti I e II in calce all'elenco allegato sono riportate le uniche attività consentite estrapolate dall'elenco medesimo.

ALLEGATO al D.M. 5 settembre 1994

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

Parte I – Industrie di prima classe

A) Sostanze chimiche e fasi interessate dall'attività industriale

- 1) Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati: produzione
- 2) Acetilene: produzione
- 3) Acetone: produzione
- 4) Acido acetico: produzione
- 5) Acido benzoico: produzione
- 6) Acido bromidrico: produzione, impiego, deposito
- 7) Acido cianidrico: produzione, impiego, deposito
- 8) Acido cloridrico: produzione, impiego, deposito
- 9) Acido fluoridrico: produzione, impiego, deposito
- 10) Acido formico: produzione, impiego, deposito
- 11) Acido fosforico: produzione
- 12) Acido nitrico: produzione, impiego, deposito
- 13) Acido ossalico: produzione
- 14) Acido picrico: produzione, impiego, deposito
- 15) Acido solfidrico: produzione, impiego, deposito
- 16) Acido solforico: produzione, impiego, deposito
- 17) Acqua ossigenata, perossidi e persali: produzione
- 18) Acqua regia: produzione
- 19) Acrilamide: produzione, impiego
- 20) Allumina: produzione, impiego, deposito
- 21) Alluminio: produzione, deposito, polveri
- 22) Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito
- 23) Anime: produzione, impiego, deposito
- 24) Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) produzione, impiego, deposito
- 25) Ammoniaca: produzione, impiego, deposito
- 26) Anidride acetica: produzione, impiego, deposito
- 27) Anidride carbonica: produzione
- 28) Anidride fosforica: produzione, impiego

- 29) Anidride ftalica: produzione, impiego, deposito
- 30) Anidride maleica: produzione, impiego, deposito
- 31) Anidride solforosa: produzione, impiego, deposito
- 32) Antimonio e composti: produzione, impiego
- 33) Argento: produzione
- 34) Arsenico e composti: produzione, impiego
- 35) Benzolo e omologhi: produzione e impiego
- 36) Berillio e composti: produzione, impiego
- 37) Boro trifluoruro: produzione, impiego, deposito
- 38) Bromo: produzione, impiego, deposito
- 39) Bromuri alcalini: produzione
- 40) Cadmio e composti: produzione, impiego
- 41) Calcio ossido: produzione
- 42) Calcio carburo: produzione
- 43) Calcio cianamide: produzione
- 44) Calcio nitrato: produzione
- 45) Carbonile cloruro (fosgene): produzione, impiego
- 46) Carbonio solfuro: produzione, impiego, deposito
- 47) Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci): produzione
- 48) Cianogeno (composti del): produzione, impiego, deposito
- 49) Cianuri: produzione, impiego, deposito
- 50) Cicloesile acetato: produzione, impiego, deposito
- 51) Clorati e perclorati di sodio e di potassio: produzione, impiego, deposito
- 52) Cloriti: produzione
- 53) Cloro: produzione, impiego, deposito
- 54) Cloro biossido: produzione, impiego, deposito
- 55) Cloropicrina: produzione, impiego, deposito
- 56) Cobalto e composti: produzione, impiego
- 57) Cromo e composti: produzione, impiego
- 58) Dietil-solfuro: produzione, impiego, deposito
- 59) Dimetil-solfuro: produzione, impiego, deposito
- 60) Esteri acrillici e metacrillici: produzione, impiego
- 61) Etere cianocarbonico: produzione, impiego, deposito
- 62) Etere etilico: produzione, impiego, deposito
- 63) Etilene ossido: produzione, impiego, deposito
- 64) Etilsopropilsolfuro: produzione, impiego, deposito
- 65) Fenolo e clorofenoli: produzione, impiego
- 66) Fluoro: produzione, impiego, deposito
- 67) Fosforo: produzione, impiego, deposito
- 68) Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci): produzione
- 69) Furfurolo: produzione
- 70) Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito
- 71) Gesso: produzione
- 72) Glicerina: produzione
- 73) Glucosio: produzione
- 74) Idrogeno: produzione, impiego, deposito
- 75) Idrogeni fosforato: produzione, impiego, deposito
- 76) Iodio: produzione
- 77) Ipocloriti, conc. C1 attivo 10%: produzione
- 78) Isonitrili: produzione, impiego
- 79) Magnesio: produzione, impiego
- 80) Manganese e composti: produzione, impiego
- 81) Mercaptani: produzione, impiego, deposito
- 82) Mercurio e composti: produzione, impiego
- 83) Metile bromuro: produzione, impiego, deposito
- 84) Metile cloruro: produzione, impiego, deposito
- 85) Metile solfato: produzione, impiego, deposito
- 86) Naftalina: produzione

- 87) Nerofumo (nero di carbone): produzione
- 88) Nichel e composti: produzione, impiego
- 89) Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci): produzione, impiego, deposito
- 90) Nitrocellulosa: produzione, impiego, deposito
- 91) Nitroclicerina ed altri esteri nitrici di polialcoli: produzione, impiego, deposito
- 92) Osmio e composti: produzione, impiego
- 93) Piombo e composti: produzione, impiego
- 94) Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile): produzione, impiego, deposito
- 95) Policlorobifenili e policloroterfenili: produzione, impiego, deposito
- 96) Potassio: produzione, impiego, deposito
- 97) Potassio idrossido: produzione
- 98) Propilene ossido: produzione, impiego, deposito
- 99) Rame: produzione, metallurgia
- 100) Silicio: produzione
- 101) Sodio: produzione, impiego, deposito
- 102) Sodio carbonato: produzione
- 103) Sodio idrossido: produzione
- 104) Sodio solfuro: produzione
- 105) Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti: produzione, impiego
- 106) Solfoderivati organici (non compresi in altre voci): produzione
- 107) Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse: produzione, impiego, deposito
- 108) Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci): produzione, impiego, deposito
- 109) Stagno: produzione
- 110) Tallio e composti: produzione, impiego
- 111) Tetraidrotiofene: produzione, impiego, deposito
- 112) Titanio biossido: produzione
- 113) Vanadio e composti: produzione, impiego
- 114) Zinco e composti: produzione, impiego
- 115) Zolfo: produzione, impiego, deposito
- 116) Zolfo dicloruro: produzione, impiego, deposito

B) Prodotti e materiali e fasi interessate dell'attività industriale

- 1) Abrasivi: produzione di abrasivi naturali e sintetici
- 2) Accumulatori: produzione
- 3) Acetati di olio di flemma: produzione
- 4) Agglomerati di combustibili in genere: preparazione
- 5) Aggressivi chimici: produzione, deposito
- 6) Agrumi, frutta, legumi: deposito con trattamento mediante gas
- 7) Alcoli: produzione
- 8) Aldeidi: produzione
- 9) Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono: produzione, impiego
- 10) Amido e destrina: produzione
- 11) Antibiotici: produzione
- 12) Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255 e successive modificazioni): produzione, formulazione
- 13) Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi: distillazione, preparazione, lavorazione
- 14) Benzina (vedi idrocarburi)
- 15) Bozzoli: lavorazione, impiego
- 16) Budella: lavorazione, impiego, deposito
- 17) Calce: produzione
- 18) Calcestruzzo: produzione centralizzata di impasti
- 19) Canapa: trattamento, lavorazione
- 20) Carbone animale: produzione

- 21) Carbone attivo: produzione
- 22) Carni e prodotti della pesca: Lavorazione, conservazione
- 23) Carte e cartoni: produzione, recupero
- 24) Cartoni: catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
- 25) Cascami di legno: lavorazione con colle animali e resine sintetiche
- 26) Catalizzatori: produzione, impiego rigenerazione
- 27) Catrame: produzione, frazionamento
- 28) Cavi e fili elettrici: smaltatura
- 29) Cellulosa rigenerata: produzione
- 30) Celluloide: produzione, lavorazione
- 31) Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa: produzione
- 32) Cellulosa e paste cellulosiche: produzione
- 33) Cementi: produzione
- 34) Ceramiche, grès, terre cotte, maioliche e porcellane: produzione
- 35) Coke: produzione
- 36) Colle e gelatine animali e sintetiche: produzione
- 37) Collodio: produzione
- 38) Clorati: produzione, impiego
- 39) Compensati, truciolati, paniforti: produzione
- 40) Concianti naturali e sintetici: produzione, preparazione
- 42) Concimi da residui animali e vegetali: preparazione
- 43) Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali: produzione
- 44) Cosmetici: produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
- 45) Detergenti: produzione
- 46) Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come presidi medico-chirurgici: produzione, formulazione
- 47) Ebanite: produzione
- 48) Elettrodi di grafite: produzione
- 49) Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori: produzione, formulazione
- 50) Esplosivi: produzione, manipolazione deposito
- 51) Estratti d'organo: produzione
- 52) Farmaceutici: produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
- 53) Fecole: produzione
- 54) Fenoplasti: produzione, lavorazione
- 55) Ferro, ghisa, acciaio: produzione
- 56) Ferro-silicio ed altre ferroleghie: produzione
- 57) Fiammiferi: produzione
- 58) Fibre chimiche: produzione
- 59) Fibre tessili: Filatura tessitura
- 60) Filati (vedi tessuti)
- 61) Formaggi: produzione
- 62) Gas compressi, liquefatti: produzione, deposito presso produttori e grossisti
- 63) Gas illuminante: produzione
- 64) Gas povero (gas misto): produzione
- 65) Gomma naturale: vulcanizzazione, altri trattamenti chimici
- 66) Gomma sintetica: produzione, lavorazione
- 67) Grafite artificiale: produzione
- 68) Grassi ed acidi grassi: grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)
- 69) Grassi idrogenati: produzione
- 70) Idrocarburi: frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)
- 71) Inchiostri: produzione
- 72) Intermedi per coloranti: produzione
- 73) Lana: carbonizzo con acidi
- 74) Leghe metalliche: produzione
- 75) Legno: distillazione, trattamento per la conservazione
- 76) Lino: trattamento, lavorazione

- 77) Linoleum: produzione
- 78) Lucidi per calzature: produzione
- 79) Mangimi semplici di origine animale: preparazione intermedia, produzione
- 80) Materie plastiche: produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo)
- 81) Metalli (quelli non già considerati come singola voce): lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione di metalli
- 82) Metalli: fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura
- 83) Minerali e rocce: macinazione, frantumazione
- 84) Minerali non metallici: lavorazione, trasformazione
- 85) Minerali solforati: arrostimento
- 86) Oli di flemma (acetati di): produzione
- 87) Oli essenziali ed essenze: produzione, lavorazione, deposito
- 88) Oli minerali: lavorazione, rigenerazione
- 89) Oli sintetici: produzione, lavorazione, rigenerazione
- 90) Opoterapici: (vedi estratti d'organo)
- 91) Ossa e sostanze cornee: deposito, lavorazione, impiego
- 92) Pelli fresche: deposito, trattamenti
- 93) Peltro (vedi leghe metalliche)
- 94) Pergamena e pergamina: produzione
- 95) Pigmenti metallici: produzione
- 96) Pitture e vernici: produzione, miscelazione, confezionamento
- 97) Piume, mezze piume e piumini: deposito e trattamenti di materiale grezzo
- 98) Pneumatici: produzione, ricostruzione
- 99) Resine sintetiche (vedi materie plastiche)
- 100) Rifiuti solidi e liquami: depositi ed impianti di depurazione, trattamento
- 101) Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni: trattamento, lavorazione, deposito
- 102) Sangue animale: lavorazione
- 103) Sanse: estrazione con solventi
- 104) Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)
- 105) Sardigne
- 106) Scisti (vedi asfalti)
- 107) Seta: preparazione
- 108) Smalti e lacche (non comprese in altre voci): produzione, miscelazione, confezionamento
- 109) Solventi alogenati: produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
- 110) Tabacchi: manifattura
- 111) Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici): produzione, formulazione
- 112) Tessuti (filati): catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
- 113) Torba: lavorazione
- 114) Vetro: produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
- 115) Vinacce: lavorazione

C) Attività industriali

- 1) Allevamenti di animali
- 2) Stalla sosta per il bestiame
- 3) Mercati di bestiame
- 4) Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
- 5) Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
- 6) Carpenterie, carrozzerie, martellerie
- 7) Centrali termoelettriche

- 8) Concerie
- 9) Deposito e demolizione di autoveicoli e altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)
- 10) Distillerie
- 11) Filande
- 12) Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia
- 13) Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività
- 14) Inceneritori
- 15) Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
- 16) Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
- 17) Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
- 18) Motori a scoppio: prova dei motori
- 19) Petrolio: raffinerie
- 20) Salumifici con macellazione
- 21) Scuderie, maneggi
- 22) Smerigliatura, sabbiatura
- 23) Stazioni di disinfezione
- 24) Tipografie con rotative
- 25) Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
- 26) Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
- 27) Zincatura per immersione in bagno fuso
- 28) Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

Parte II – Industria di seconda classe

A) Sostanze chimiche e fasi interessate – soglia quantitativa

- 1) Acido citrico: produzione
- 2) Acido lattico: produzione
- 3) Acido salicidico: produzione
- 4) Acido tartarico: produzione
- 5) Allume: produzione
- 6) Alluminio solfato: produzione
- 7) Bario idrossido: produzione
- 8) Bario perossido: produzione
- 9) Calcio citrato: produzione
- 10) Zinco e composti: produzione con processo elettrolitico

B) Materiali e prodotti e fasi interessate – soglia quantitativa

- 1) Abrasivi: fabbricazione di mole e manufatti
- 2) Accumulatori: carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
- 3) Aceto: produzione, deposito
- 4) Alluminio: lavorazione
- 5) Benzina (vedi idrocarburi)
- 6) Bevande fermentate: produzione
- 7) Bianco di zinco: produzione
- 8) Cacao e surrogati: torrefazione
- 9) Caffè e surrogati: torrefazione
- 10) Nocciole: tostatura
- 11) Calzature di cuoio: produzione
- 12) Candele di cera, stearina, paraffina e simili: produzione

- 13) Cappelli: produzione
- 14) Cartoni per confezioni di valige ed altro: lavorazione
- 15) Cementi: produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto contemplato alla voce amianto nella parte I-B)
- 16) Ceralacca: produzione
- 17) Compensati, truciolati, paniforti: lavorazione
- 18) Componenti elettronici e circuiti stampati: produzione
- 19) Cosmetici: formulazione
- 20) Cotone: trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura
- 21) Cremore di tartaro: produzione
- 22) Cuoio rigenerato: produzione
- 23) Detergenti: formulazione
- 24) Farmaceutici: formulazione
- 25) Fecce di vino: essiccazione
- 26) Formaggi: deposito
- 27) Frutta e verdura: deposito
- 28) Grassi e acidi grassi: grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e deposito
- 29) Idrocarburi: servizi stradali di sola distribuzione
- 30) Iuta: trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura+
- 31) Kapok: trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
- 32) Laminati plastici: lavorazioni meccaniche a freddo
- 33) Lana: preparazione e purificazione
- 34) Lana meccanizzata: lavorazione
- 35) Lanolina: produzione
- 36) Laterizi: produzione
- 37) Legno: ionifumazione
- 38) Liscivia da bucato: produzione
- 39) Magnesio: lingottatura in sali fusi
- 40) Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non: produzione, deposito
- 41) Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale: deposito
- 42) Materie plastiche: lavorazioni meccaniche a freddo
- 43) Pagamoide: produzione
- 44) Peli animali: lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini
- 45) Pelli conciate: rifiniture
- 46) Piume, mezze piume e piumini: lavorazione, deposito di materiale, di materiale bonificato
- 47) Profumi: preparazione
- 48) Resine e lattici naturali non compresi in altre voci: preparazione
- 49) Riso: lavorazione
- 50) Semi (non compresi in altre voci): torrefazione
- 51) Specchi: produzione
- 52) Stracci: cernita, deposito
- 53) Sughero: lavorazione
- 54) Taffetà, cerate, tele cerate: produzione

C) Attività industriali

- 1) Calderai
- 2) Candeggio
- 3) Cantine industriali
- 4) Decaffeinizzazione
- 5) Falegnamerie
- 6) Fonderie di seconda fusione
- 7) Friggitorie
- 8) Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività

- 9) Lavanderie a secco
- 10) Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali
- 11) Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci
- 12) Salumifici senza macellazione
- 13) Stazione di disinfezione
- 14) Stazione di servizio per automezzi e motocicli
- 15) Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
- 16) Tipografie senza rotative
- 17) Vetriere artistiche

* * * * *

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1994, n. 220, S.O. e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1994, n. 288, S.O., dopo la registrazione alla Corte dei conti.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto

(3) Già riportato al n. D/I e poi sostituito, da ultimo, dal D.M. 2 marzo 1987, riportato al n. D/XLII.

ATTIVITA' CONSENTITE

PARTE I – Industrie di prima classe

- A) Sostanze chimiche e fasi interessate dell'attività industriale
- nessuna attività

- B) Prodotti e materiali e fasi interessate dell'attività industriale
 - 59) Fibre tessili: filatura, tessitura
 - 61) Formaggi: produzione
 - 80) Materie plastiche: trasformazione
 - 112) Tessuti (filati): stampa

- C) Attività industriali
 - 1) Allevamenti di animali
 - 2) Stalla sosta per il bestiame
 - 3) Mercato di bestiame
 - 4) Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
 - 5) Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
 - 6) Carpenterie, carrozzerie, martellerie
 - 9) Deposito e demolizione
 - 10) Distillerie
 - 11) Filande
 - 12) Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia
 - 16) Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali vegetali
 - 17) Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
 - 18) Motori a scoppio: prova dei motori
 - 20) Salumifici con macellazione
 - 21) Scuderie, maneggi
 - 22) Smerigliatura sabbiatura
 - 23) Stazioni di disinfestazione
 - 24) Tipografie con rotative
 - 25) Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
 - 26) Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
 - 27) Zincatura per immersione in bagno fuso

28) Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

PARTE II – Industrie di seconda classe

A) Sostanze chimiche e fasi interessate dell'attività industriale – soglia quantitativa
- nessuna attività

B) Prodotti e materiali e fasi interessate dell'attività industriale – soglia quantitativa

8) Cacao e surrogati: trasformazione

9) Caffè e surrogati: trasformazione

10) Nocciole: tostatura

13) Cappelli: produzione

14) Cartoni per confezioni di valige ed altro: lavorazione

17) Compensati, truciolati, paniforti: lavorazione

26) Formaggi: deposito

27) Frutta e verdura: deposito

29) Idrocarburi: servizi stradale di sola distribuzione

32) Laminati plastici: lavorazioni meccaniche a freddo

40) Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non: produzione, deposito

41) Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale: deposito

42) Materie plastiche: lavorazione meccanica a freddo

45) Pelli conciate: rifiniture

46) Piume, mezze piume e piumini: lavorazione e deposito di materiale, materiale bonificato

50) Semi (non compresi in altre voci): torrefazione

52) Stracci: cernita e deposito

C) attività industriali

1) Calderai

2) Candeggio

3) Cantine industriali

4) Decaffeinizzazione

5) Falegnamerie

7) Friggitorie

9) Lavanderie a secco

10) Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali

11) Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci

12) Salumifici senza macellazione

13) Stazioni di disinfezione

14) Stazioni di servizio per automezzi e motocicli

15) Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci

16) Tipografia senza rotative

17) Vetriere artistiche

ALLEGATO II

SINOSSI DELLE SEZIONI STRADALI